

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Nota Informativa per i potenziali Aderenti

depositata presso la COVIP il 31/03/2021

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- **Sezione I** - Informazioni chiave per l'Aderente
- **Sezione II** - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- **Sezione III** - Informazioni sull'andamento della gestione
- **Sezione IV** - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

e prevede, inoltre, il Glossario, il Modulo di adesione in *fac-simile* e l'Informativa Privacy.

La presente Nota Informativa è redatta da Sara Vita Spa secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della stessa.

Sara Vita Spa si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

modello V394A edizione 03/21

pagina bianca

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

Sezione I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE
(in vigore dal 20/03/2020)

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le principali caratteristiche di **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione** e facilitarne il confronto con le altre forme pensionistiche complementari.

A. Presentazione di Libero Domani

Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione, di seguito definito **Libero Domani**, è una forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita (PIP) istituito e gestito da Sara Vita Spa, Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Sara e soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

Di seguito Sara Vita Spa viene definita Compagnia.

Libero Domani è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, di seguito definito Decreto.

Libero Domani opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione è determinata in funzione dei contributi corrisposti e dei relativi rendimenti della gestione.

La gestione delle risorse di **Libero Domani** - che costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia - è svolta nell'esclusivo interesse dell'Aderente.

Libero Domani è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su **base individuale**.

La partecipazione a **Libero Domani** consente all'Aderente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

A.1. Informazioni pratiche

Sara Vita Spa ha sede legale e direzione generale in Via Po, 20 - 00198 Roma.

L'Aderente, per comunicare con la Compagnia, può utilizzare:

sito web	www.sara.it
indirizzo e-mail	saravita@sara.it info@sara.it saravita@sara.telecompost.it (PEC - posta elettronica certificata)
telefono	06.8475.1

Sul sito web della Compagnia, nella sezione dedicata alla Previdenza, sono disponibili i documenti che contengono le informazioni di maggior dettaglio su **Libero Domani**:

- **Informazioni chiave per l'Aderente**
- **Scheda dei costi**
- **Regolamento**
- **Nota Informativa**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Modulo di adesione in fac simile.**

Sono inoltre disponibili, insieme ad ogni altra informazione generale utile all'Aderente:

- **Documento sul Regime Fiscale**

- **Documento sulle Anticipazioni**
- **Documento sulle Rendite**
- **La mia pensione complementare, versione standardizzata.**

Tutti i documenti sono disponibili anche presso i soggetti incaricati del collocamento.

B. La contribuzione

Al momento dell'adesione l'Aderente decide liberamente la misura e la periodicità del contributi: sia la misura che la periodicità possono essere variati successivamente.

È sempre possibile per l'Aderente versare contributi aggiuntivi, quali ad esempio il premio integrativo o da reintegro.

Con **Libero Domani** l'Aderente ha la facoltà di indicizzare - con una percentuale che va dall'1% al 5% - i contributi da versare ad ogni data di ricorrenza del contratto.

Ai sensi della normativa vigente, se l'Aderente è un **lavoratore dipendente iscritto** ad una forma di previdenza obbligatoria:

- **a partire dal 29 aprile 1993:** egli può contribuire a **Libero Domani** destinandovi anche il proprio TFR - Trattamento di Fine Rapporto maturando
- **prima del 29 aprile 1993:** in alcuni casi egli può limitare il contributo a **Libero Domani** versando soltanto una quota del proprio TFR - Trattamento di Fine Rapporto maturando.

In entrambi i casi il versamento deve essere effettuato esclusivamente dal datore di lavoro.

C. La prestazione pensionistica complementare

All'Aderente, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, viene erogata una **rendita**, calcolata in base a:

- quanto accumulato dall'Aderente in **Libero Domani**
- l'età dall'Aderente al momento del pensionamento.

Al momento dell'adesione viene consegnato all'Aderente il documento "**La mia pensione complementare**", **versione standardizzata**, utile per avere consapevolezza di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione e dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative Condizioni di Assicurazione proposte all'Aderente di **Libero Domani** dalla Compagnia sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile nella sezione Previdenza del sito *web* della Compagnia.

Al momento del pensionamento l'Aderente può scegliere - a determinate condizioni - di richiedere la liquidazione di un capitale.

Relativamente alla prestazione in forma di capitale l'importo massimo erogabile, stabilito dalla vigente normativa, è di norma pari al 50% di quanto accumulato in **Libero Domani**, tale percentuale viene elevata al 100% nei soli due casi in cui:

- l'Aderente risulti assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare **prima del 29 aprile 1993**
- l'importo della rendita spettante risulta di ammontare molto contenuto (possibile nel caso in cui la rendita vitalizia immediata annua - ottenuta convertendo il 70% dell'importo maturato in **Libero Domani** - risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale).

Per l'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
- abbia maturato 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
- abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- si trovi al massimo nel quinquennio che precede la data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia,

è prevista la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA, erogata per un periodo massimo di 5 anni.**

Per l'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
- sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo superiore ai 24 mesi
- abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- si trovi al massimo nel decennio che precede la data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia,

è prevista la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA, erogata per un periodo massimo di 10 anni.**

Prima del pensionamento l'Aderente può disporre della propria posizione individuale - capitale accumulato tempo per tempo in **Libero Domani** - nei seguenti casi:

Anticipazione:

- **in qualsiasi momento, fino al 75% di quanto maturato**, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli
- **dopo 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, fino al 75% di quanto maturato**, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i propri figli - o per le spese di ristrutturazione della prima casa dell'Aderente o dei suoi figli
- **dopo 8 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, fino al 30% di quanto maturato** per altre esigenze di carattere personale.

Sul sito *web* della Compagnia, nella sezione destinata alla Previdenza, e presso i soggetti incaricati del collocamento, è disponibile il **Documento sulle Anticipazioni**, utile per approfondimenti e maggiori informazioni sul tema.

Riscatto:

per vicende legate alla vita lavorativa dell'Aderente, ad esempio un periodo di disoccupazione, è consentito allo stesso **riscattare** - in tutto o in parte - la posizione maturata fino a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare:

l'Aderente può richiedere di **trasferire** la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare:

- trascorsi 2 anni dall'adesione a **Libero Domani**
- in qualsiasi momento, in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche e/o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche di **Libero Domani**
- in qualsiasi momento, nel caso in cui, ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, vengano meno i requisiti di partecipazione dell'Aderente a **Libero Domani**.

È prevista la restituzione dei contributi netti versati - misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0% - nei seguenti casi:

- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: anticipazione, riscatto, trasferimento
- decesso dell'Aderente
- al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

Tale garanzia si attiva automaticamente al momento dell'adesione a **Libero Domani**.

Prestazione assicurativa accessoria:

Libero Domani prevede per l'Aderente la facoltà di scegliere una Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti, di seguito Assicurazione Temporanea come **prestazione assicurativa accessoria**, per la quale:

- la sottoscrizione è **facoltativa**, l'Aderente decide liberamente se avvalersene o meno
- la scelta è possibile soltanto in fase di adesione a **Libero Domani**.

In caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale dell'Assicurazione Temporanea viene liquidato ai Beneficiari - ad integrazione di quanto liquidato come posizione individuale maturata per tale evento - anche l'importo pari al capitale caso morte indicato in polizza e riferito ad essa.

Sezione I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

In sintesi, le caratteristiche dell'Assicurazione Temporanea sono:

durata	da un minimo di 2 anni ad un massimo pari alla differenza tra: <ul style="list-style-type: none">● l'età in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio - fissata a 67 anni● l'età assicurativa dell'Aderente al momento della sottoscrizione di Libero Domani. In ogni caso la durata massima non può mai essere superiore a 30 anni
capitale caso morte	da un minimo di Euro 20.000 a un massimo di Euro 200.000, determinato in funzione di: <ul style="list-style-type: none">● il premio annuo costante scelto dall'Aderente● la durata prescelta● l'età assicurativa dell'Aderente alla data di sottoscrizione
costi sul premio annuo costante	<ul style="list-style-type: none">● cifra fissa: Euro 30● caricamento %: 15%

L'Aderente può trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione a Libero Domani**, sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nei seguenti documenti:

- **Nota Informativa**
- **Regolamento di Libero Domani**
- **Condizioni di Assicurazione.**

Tali documenti sono presenti sul sito *web* della Compagnia.

D. Proposta di investimento

I contributi che l'Aderente decide di investire saranno impiegati nella Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**.

Prima di scegliere è importante che l'Aderente faccia le opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche.

A tal fine, per renderlo pienamente consapevole delle proprie scelte, in fase di adesione a **Libero Domani** verranno poste all'Aderente alcune specifiche domande.

È importante che l'Aderente conosca le caratteristiche della Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**, a cui sono associati:

- uno specifico orizzonte temporale
- una propria combinazione di rischio e rendimento.

L'Aderente deve tener presente che i rendimenti della Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**, seppur stabili per le caratteristiche proprie della gestione, sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti passati **NON** sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri.

È pertanto necessario che l'Aderente valuti i risultati in un'ottica di lungo periodo.

L'Aderente deve tener presente che la Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, sebbene si caratterizzi come una linea prudente non garantisce un investimento privo di rischi.

L'Aderente può trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento della Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA** nella Nota Informativa, disponibile sul sito *web* della Compagnia, nella sezione destinata alla Previdenza.

Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA

linea Garantita

orizzonte temporale di investimento consigliato: MEDIO - LUNGO (tra 10 e 15 anni)

la gestione risponde alle esigenze di un soggetto avverso al rischio, che privilegia investimenti che favoriscono la stabilità del capitale e il consolidamento dei risultati. Sebbene consigliata per il medio-lungo periodo la finalità di **FUTURO&PREVIDENZA** si adatta bene anche ad un soggetto che ha l'esigenza di proteggere e consolidare ogni anno il proprio patrimonio anche nel breve.

Caratteristiche della garanzia

La misura annua di rivalutazione minima garantita prevista da **Libero Domani** è pari allo 0%, di conseguenza la Compagnia prevede la restituzione dei contributi netti versati al momento di accesso alla prestazione pensionistica e in tutti i casi di liquidazione anticipata della posizione individuale dell'Aderente, quali:

- anticipazione
- riscatto
- trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
- decesso dell'Aderente.

Data di avvio dell'operatività di FUTURO&PREVIDENZA	05/12/2007
Patrimonio netto al 31/12/2019	Euro 59.738.786,48
Rendimento netto (tasso di rendimento medio annuo netto)	1,17%


Il rendimento netto è da intendersi al netto dei costi finanziari e della fiscalità.

Il grafico a barre che segue illustra il rendimento medio annuo composto di FUTURO&PREVIDENZA confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato - Rendistato; tale valore, solo in termini di comparazione, si definisce in seguito, benchmark.


Il confronto è effettuato per gli ultimi 3, 5 e 10 anni.

Il grafico a torta che segue illustra la composizione del portafoglio di FUTURO&PREVIDENZA per tipologia di strumenti finanziari a fine 2019.

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31/12/2019



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio di FUTURO&PREVIDENZA e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

E. SCHEDA DEI COSTI

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a **Libero Domani**, è importante confrontare i suoi costi con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

E.1. Singole voci di costo

costi nella fase di accumulo	
tipologia di costo	importo e caratteristiche
spesa di adesione	non prevista
spese da sostenere durante la fase di accumulo	
direttamente a carico dell'Aderente	in valore percentuale del versamento: 3% da applicare a ciascun contributo versato e prelevata in occasione di ogni versamento. Non viene applicato alcun costo alla posizione trasferita da altra forma pensionistica complementare
indirettamente a carico dell'Aderente⁽¹⁾	in valore percentuale del patrimonio e definita rendimento trattenuto: pari alla differenza (se positiva) tra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e il rendimento attribuito, quest'ultimo pari al minor valore tra l'80% del tasso medio di rendimento e il tasso medio di rendimento diminuito di 1,35 punti percentuali. Il rendimento trattenuto viene prelevato annualmente in occasione della rivalutazione (al 31/12 di ciascun anno)
⁽¹⁾ oltre al rendimento trattenuto indicato, sul patrimonio della Gestione Separata gravano unicamente le seguenti altre spese: imposte e tasse, spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile	
spese da sostenere per l'esercizio delle prerogative individuali	
RITA	non prevista
riscatto	non prevista
anticipazioni	non prevista
trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	in cifra fissa: pari a Euro 50; tale spesa viene prelevata dalla posizione individuale al momento dell'operazione. In caso di trasferimento per perdita dei requisiti non viene applicata alcuna spesa

spese da sostenere e premi per la prestazione assicurativa accessoria

- **cifra fissa:** Euro 30 applicati al premio dell'Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata)
- **caricamento %:** 15% applicato al premio dell'Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata) al netto della cifra fissa
- **interesse di frazionamento:** 1,5% nel caso di scelta di frazionamento semestrale, 2% nel caso di scelta di frazionamento trimestrale e 2,5% nel caso di scelta di frazionamento mensile.

Il **premio annuo costante** scelto dall'Aderente determina il capitale caso morte sulla base della durata prescelta e dell'età assicurativa dell'Aderente stesso al momento della sottoscrizione.

E.2. Indicatore sintetico dei costi - ISC

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità di **Libero Domani** è riportato l'Indicatore sintetico dei costi, di seguito ISC, che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato ipotizzando:

- un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500
- un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutte le forme pensionistiche complementari, utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. Per **Libero Domani** l'ISC è il seguente:

Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA	anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
	4,06%	2,50%	1,93%	1,50%

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


È importante prestare attenzione all'ISC: ad esempio, un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione ad un piano pensionistico di circa il 18% (in questo caso riducendolo da Euro 100.000 a Euro 82.000).

Per consentire all'Aderente di comprendere l'onerosità di **Libero Domani**, nel grafico seguente l'ISC del prodotto è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria, offerti dalle altre forme pensionistiche complementari.

I valori di ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

Nel grafico abbiamo:

- l'ISC di **Libero Domani**, che ne sintetizza l'onerosità, è evidenziato con un cerchio
- i valori medi degli ISC dei Fondi Pensione Negoziati (FPN), Fondi Pensione Aperti (FPA) e dei Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono evidenziati con diversi quadratini
- la barra grigia illustra i valori minimo e massimo degli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati, appartenenti alla medesima categoria dei Comparti Garantiti
- si ipotizza che i valori dell'ISC siano riferiti ad un periodo di permanenza di 10 anni nella forma pensionistica complementare



Sul sito *web* della COVIP (www.covip.it) sono pubblicati gli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
(in vigore dal 10/03/2021)

A. INFORMAZIONI GENERALI

Perché una pensione complementare

Dotarsi di un piano di previdenza complementare offre oggi l'opportunità di incrementare il livello della propria futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano.

Cominciando prima possibile a costruirsi una **pensione complementare** si potrà integrare la propria pensione di base e mantenere così un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo a chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (vedi paragrafo **G. Il Regime Fiscale**).

RISCHI DI SOSTENIBILITÀ E VALUTAZIONE IMPATTI SUL RENDIMENTO

Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità, ovvero le tematiche ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali relativi agli investimenti, al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per la Compagnia, gli stakeholder, l'ambiente e la Società.

In particolare, il Gruppo si è dotato di una Politica in materia di investimenti responsabili, i cui principi sono consultabili al seguente link: www.sara.it/sostenibilita.

Il Gruppo Sara ha posto attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità dalla quale non emergono impatti rilevanti sui rendimenti a livello di portafoglio.

A.1. Lo scopo

Libero Domani ha lo scopo di consentire all'Aderente di percepire una **pensione complementare** (rendita) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio.

A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nell'esclusivo interesse dell'Aderente.

A.2. La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento l'Aderente inizia a costituirsi la propria **posizione individuale** (cioè il proprio capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti, risultato della gestione di **FUTURO&PREVIDENZA**.

Durante tutta la cosiddetta "**fase di accumulo**" cioè il periodo che intercorre tra il momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento e quello in cui raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (pensionamento), la posizione individuale rappresenta la somma accumulata tempo per tempo dall'Aderente.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituisce la base per il calcolo della prestazione pensionistica complementare, che viene erogata nella cosiddetta "**fase di erogazione**", cioè per tutto il resto della vita dell'Aderente.

La posizione individuale è, inoltre, la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l'Aderente ha diritto, anche prima dell'accesso alla prestazione (si veda il paragrafo **E.2. Liquidazione a seguito di anticipazioni e riscatti**).

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

ATTENZIONE: le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

A.3. Il modello di *governance* - il Responsabile

La Compagnia amministra gli attivi della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - costituita espressamente per rispettare gli impegni di natura previdenziale e strutturata come patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia - e si è dotata di procedure organizzative che garantiscono la separatezza contabile delle operazioni relative agli attivi della Gestione Separata.

Infatti, essendo il patrimonio di **Libero Domani** destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche degli Aderenti, non è possibile destinarlo ad altro scopo.

La struttura organizzativa di **Libero Domani** prevede la presenza di un Responsabile, che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del Piano Individuale Pensionistico sia svolta nell'interesse esclusivo degli Aderenti.

Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.

ATTENZIONE: i requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell'apposito allegato al Regolamento. Per informazioni sull'attuale Responsabile si consulti la Sezione IV - "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare".

B. IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento di **Libero Domani** avviene mediante il versamento di contributi.

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi può versare il **TFR - Trattamento di Fine Rapporto**.

Se prima del 29 aprile 1993 l'Aderente risultava già iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intende versare a **Libero Domani** l'intero flusso annuo di TFR, egli può decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari:

- a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il suo rapporto di lavoro
- o, in mancanza
- almeno pari al 50% del flusso di TFR, con possibilità di incrementarla successivamente.

Al finanziamento di **Libero Domani** possono contribuire anche i datori di lavoro che assumono specificamente tale impegno nei confronti dei propri dipendenti.

B.1. TFR

Per i lavoratori dipendenti il TFR - trattamento di fine rapporto - viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso.

L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda.

Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita ai sensi di legge: pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali.

Ad esempio, se in un anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la propria posizione individuale, il flusso futuro di TFR non viene accantonato ma viene versato direttamente a **Libero Domani**.

La rivalutazione del TFR versato a **Libero Domani**, pertanto, non è più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipende dal rendimento degli investimenti.

Si ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile e l'Aderente non può pertanto cambiare idea.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

In ogni caso è importante sapere che, anche nel caso di conferimento alla previdenza complementare, non viene meno la possibilità di utilizzare la propria posizione individuale maturata in **Libero Domani** per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (si veda il paragrafo **E.2. Liquidazione a seguito di anticipazioni e riscatti**).

B.2. I contributi

Libero Domani permette all'Aderente di scegliere liberamente sia la misura del contributo che la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercitare tale scelta è però importante che l'Aderente abbia ben chiaro che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione.

L'Aderente deve quindi fissare il contributo in considerazione del reddito che desidera assicurarsi al pensionamento e controllare nel tempo l'andamento del proprio Piano, per apportare, se ne valuta la necessità, modifiche al livello di contribuzione prescelta.

Nell'adottare questa decisione, l'Aderente può trovare utile esaminare il documento "**La mia pensione complementare**", uno strumento pensato apposta per avere un'idea di come il proprio Piano potrebbe svilupparsi nel tempo (si veda il paragrafo **H.4 La mia pensione complementare**).

ATTENZIONE: gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili. La Compagnia non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È quindi importante che l'Aderente verifichi periodicamente che i contributi che risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla propria posizione individuale e segnali con tempestività alla Compagnia eventuali errori od omissioni riscontrati.

A tal fine l'Aderente può far riferimento agli strumenti che trova indicati nel paragrafo H.3 "Comunicazione agli Aderenti".

Se l'Aderente è un lavoratore dipendente deve verificare nel contratto - o accordo collettivo o regolamento aziendale - che regola il proprio rapporto di lavoro, se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione dà ad esso il diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella **Parte III del Regolamento**.

C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

C.1 Indicazioni generali

I contributi versati, al netto della spesa direttamente a carico dell'Aderente sostenuta al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari), sulla base della politica di investimento definita dalla Compagnia per la Gestione Separata, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

L'investimento dei contributi è soggetto a **rischi finanziari**.

Il termine "rischio" esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo.

Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, titoli di Stato a breve termine) vuol dire che il suo rendimento tende ad essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Fermo restando che la Compagnia consolida le rivalutazioni annuali accreditate al contratto e garantisce la restituzione dei contributi netti versati - misura annua di rivalutazione minima garantita pari a zero - in tutti i casi di liquidazione anticipata della posizione individuale previsti dal Piano (anticipazione, riscatto, trasferimento, decesso) e al momento di accesso alla prestazione pensionistica, l'Aderente deve essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a proprio carico: ciò significa che il valore del proprio investimento può salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della pensione complementare non è predefinito**.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

La presenza della garanzia di risultato prevista per la Gestione Separata limita il rischio di investimento; di conseguenza, il rendimento risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

C.2 La proposta di investimento: Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA

a) politica di investimento e rischi specifici

Libero Domani è un prodotto che prevede la sola componente di Ramo I (le assicurazioni sulla durata della vita umana) ed è collegato alla Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA.

Le caratteristiche della Gestione Separata sono le seguenti:

- **categoria:** garantito, così come indicato nella Sezione I, alla quale si rimanda
- **finalità della gestione:** la politica di gestione adottata risponde alle esigenze di un soggetto avverso al rischio, che privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e il consolidamento dei risultati. Sebbene consigliata per il medio-lungo periodo così come di seguito riportato, la finalità della Gestione Separata si adatta bene anche ad un soggetto che ha l'esigenza di proteggere e consolidare annualmente il patrimonio nel breve periodo
- **garanzia:** in tutti i casi di liquidazione anticipata della posizione individuale previsti dal Piano (anticipazione, riscatto, trasferimento, decesso) e al momento di accesso alla prestazione pensionistica è prevista la restituzione dei contributi netti versati - misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%.

N.B. Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica trova applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione.

Nel caso si verifichi, la Compagnia ne dà comunicazione all'Aderente, consentendo di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

- **orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (tra 10 e 15 anni), così come indicato nella Sezione I, alla quale si rimanda
- **politica di investimento:**
 - **politica di gestione:** le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività presenti in portafoglio vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze in rapporto alla giacenza media delle attività
 - **stile di gestione:** lo stile di gestione è moderatamente attivo, finalizzato alla compravendita di attivi in coerenza con la durata delle obbligazioni e con la garanzia che caratterizza il comparto. In particolare lo stile di gestione è meno attivo nell'ambito degli investimenti obbligazionari, più dinamico perciò che riguarda i titoli azionari, anche al fine di perseguire extra-rendimenti oltre i livelli di minimo garantito
 - **strumenti finanziari:** la Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati e in quote di OICR
 - **categorie di emittenti e settori industriali:** emittenti pubblici e privati appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti. Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
 - **aree geografiche di investimento:** investimenti prevalentemente rivolti a strumenti finanziari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE
 - **rischio di cambio:** tendenzialmente coperto.
- **parametro di riferimento:** solo in termini di comparazione si considera, come benchmark, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato (Rendistato).

Per informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere dalla Compagnia e per il Glossario dei termini tecnici, si rimanda alla Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

b) parametro di riferimento - benchmark

in termini generali la Compagnia individua un benchmark per verificare i risultati di gestione: il benchmark è infatti un parametro, elaborato da soggetti terzi indipendenti, che sintetizza l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio e permette in tal modo anche di confrontare le gestioni.

Date le regole proprie che segue la Gestione Separata, quali ad esempio la determinazione dei rendimenti basata sulla valutazione delle attività al "costo storico" e la garanzia di risultato, illustrate al precedente punto, risulta impossibile utilizzare con piena coerenza lo strumento del benchmark.

Di conseguenza la Compagnia fa riferimento al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato ai soli fini comparativi e non per una verifica effettiva dei risultati di gestione.

D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

D.1 Prestazione pensionistica

La prestazione pensionistica può essere erogata all'Aderente dal momento in cui questo matura i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che lo stesso abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno 5 anni.

L'Aderente può percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuol dire, necessariamente, andare in pensione: è comunque l'Aderente a decidere se iniziare a percepire la prestazione o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel proprio regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno.

Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che l'Aderente tenga anche convenientemente conto della propria aspettativa di vita.

In casi particolari è inoltre consentito all'Aderente di anticipare l'accesso alla prestazione rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale l'Aderente stesso appartiene.

I requisiti di accesso alla prestazione sono indicati nella Parte III del Regolamento.

D.1.1. Cosa determina l'importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che l'Aderente può attendersi da **Libero Domani** è importante che egli abbia presente fin d'ora che l'importo della propria prestazione sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti effettuati
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti)
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell'adesione e quello del pensionamento (al pensionamento avrà infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti)
- più bassi sono i costi di partecipazione
- più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell'Aderente: ad esempio, da quanto si impegna a versare, dall'attenzione che pone nel confrontare i costi che sostiene con quelli delle altre forme cui potrebbe aderire, dal numero di anni di partecipazione al Piano nella fase di accumulo.

Inoltre bisogna considerare che, per la parte che l'Aderente percepirà in forma di pensione, è importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età dell'Aderente, più elevato sarà l'importo della pensione.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'Aderente, viene erogata una **pensione complementare** ("rendita"), cioè viene pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che l'Aderente ha accumulato (per la parte per la quale l'Aderente non richiede la prestazione in capitale) e alla sua età a quel momento.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

La **trasformazione del capitale in rendita** avviene applicando alla posizione individuale i "coefficienti di conversione" allegati al Documento sulle rendite. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età.

In sintesi, quanto maggiore è la posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore è l'importo della propria pensione.

Per l'erogazione della prestazione, **Libero Domani** consente di scegliere tra:

- una rendita vitalizia immediata rivalutabile (corrisposta finché l'Aderente è in vita)
- una rendita certa e poi vitalizia (pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia)
- una rendita vitalizia reversibile rivalutabile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, in misura totale o parziale, alla persona che l'Aderente stesso avrà designato).

Si ricorda che in mancanza di diversa opzione la prestazione viene erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata rivalutabile.

componente demografica	tavola demografica: A62 distinta per anno di nascita dell'Aderente
componente finanziaria	tasso tecnico 0%
rivalutazione	la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto è funzione del tasso medio di rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e non può mai risultare negativa

La Compagnia può modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita.

Tuttavia, l'Aderente deve tenere conto che:

- la modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente demografica, ha effetto sia sui contributi già corrisposti che su quelli successivi
- la modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente finanziaria, ha effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di applicazione della modifica.

La Compagnia informa preventivamente e per iscritto l'Aderente, descrivendogli le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione e inviandogli i nuovi coefficienti di conversione.

In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e comunque non hanno effetto nei confronti dell'Aderente nei 3 anni antecedenti al pensionamento.

N.B. Si ricorda che al momento del pensionamento, se l'Aderente lo ritiene conveniente, può trasferirsi ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita, l'Aderente può consultare il Documento sulle rendite.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento è possibile percepire un capitale fino ad un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Tuttavia, per effetto di tale scelta, l'Aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione complementare che sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che sarebbe spettato se non si fosse esercitata tale opzione.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Si rinvia alla Parte III del Regolamento per le condizioni e i limiti di esercizio di tale facoltà per la liquidazione della prestazione in forma di capitale.

D.4. Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

In coerenza con le indicazioni contenute nella **Sezione I - Informazioni chiave per l'Aderente, Libero Domani** dà facoltà all'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
 - abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
 - possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- di richiedere che l'intera posizione individuale maturata, o parte di essa, venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA**, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, **per un periodo massimo di 5 anni.**

Nel caso in cui l'Aderente abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, egli ha facoltà di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA per un periodo massimo di 10 anni**, a condizione che lo stesso Aderente:

- possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- si trovi nel decennio antecedente la data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In entrambi i casi, nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne, in qualsiasi momento, la revoca; ciò comporta la cessazione delle rate di RITA residue.

La RITA è automaticamente revocata anche in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

L'Aderente ha inoltre la facoltà di richiedere - con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale non richiesta e utilizzata a titolo di RITA - il riscatto, l'anticipazione o la prestazione pensionistica.

E. Le prestazioni nella fase di accumulo

E.1. Prestazione assicurativa accessoria

In coerenza con le indicazioni contenute nella **Sezione I - Informazioni chiave per l'Aderente, Libero Domani** dà facoltà all'Aderente di attivare, come prestazione assicurativa accessoria, una Assicurazione Temporanea.

L'adesione a tale Assicurazione Temporanea è **facoltativa**.

L'Aderente può decidere di attivare l'Assicurazione Temporanea soltanto nella fase di adesione a **Libero Domani**.

In caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza dell'Assicurazione Temporanea - che non può essere successiva alla data in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio - tale Assicurazione garantisce, ai Beneficiari designati, il riconoscimento del capitale caso morte determinato in base alle scelte dell'Aderente in termini di premio annuo costante, durata ed età dello stesso alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione.

Tale prestazione è corrisposta ad integrazione di quanto liquidato come prestazione di cui al successivo punto E.3 ed è garantita dal versamento di premi annui costanti da corrispondere, per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il capitale caso morte è funzione:

- del premio annuo costante scelto dall'Aderente al momento della adesione a **Libero Domani**

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

- della durata prescelta dall'Aderente
- dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di sottoscrizione dell'Assicurazione.

Relativamente al premio annuo costante:

- in fase di adesione:
 - deve essere versato contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, seguendone la cadenza stabilita, annuale, semestrale, trimestrale o mensile
 - deve avere un importo non superiore al premio ricorrente della prestazione pensionistica
- alle successive ricorrenze:
 - può essere corrisposto unitamente o separatamente al premio ricorrente della prestazione pensionistica
 - nel caso sia corrisposto unitamente deve seguire la cadenza, stabilita in fase di adesione, del premio ricorrente della prestazione pensionistica.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche, i termini e le modalità di applicazione della Assicurazione Temporanea, si rimanda all'Allegato delle Condizioni di Assicurazione.

E.2. Liquidazione a seguito di anticipazioni e riscatti

Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della propria pensione complementare giunga effettivamente a compimento.

La **fase di accumulo** si conclude quindi, di norma, al momento del pensionamento, quando inizia la **fase di erogazione** (cioè il pagamento della pensione).

In generale, l'Aderente non può chiedere la restituzione della propria posizione, neanche in parte, tranne nei casi di seguito illustrati.

E.2.1. Anticipazioni

Prima del pensionamento l'Aderente può fare affidamento sulle somme accantonate in **Libero Domani** richiedendo un'anticipazione della propria posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la propria vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze.

Deve però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la propria posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

In qualsiasi momento l'Aderente può reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti da reintegro a **Libero Domani**.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.

L'Aderente potrà verificare la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

E.2.2. Riscatto della posizione maturata

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa dell'Aderente, l'Aderente stesso può riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandosi l'Aderente nella situazione che consente il riscatto totale della posizione, lo stesso che intenda effettuare tale scelta deve tener conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra l'Aderente e **Libero Domani**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento l'Aderente non avrà diritto nei confronti di **Libero Domani**.

In caso di riscatto parziale della posizione, a seguito del pagamento della corrispondente somma, il capitale maturato sulla posizione individuale diminuisce e, conseguentemente diminuiranno le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

**Alcune forme di riscatto sono sottoposte a trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.
L'Aderente potrà verificare la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.**

E.3. Prestazione in caso di decesso dell'Aderente

In caso di decesso dell'Aderente prima del pensionamento, la posizione individuale accantonata in **Libero Domani** viene versata agli eredi dell'Aderente ovvero alle persone che l'Aderente ha indicato.

In mancanza, la prestazione maturata viene devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, **Libero Domani** offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai familiari, sottoscrivendo al momento della scelta delle modalità di erogazione della rendita, quella definita come reversibile.

E.4. Trasferimento della posizione individuale

L'Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dall'adesione.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di **Libero Domani** e nel caso in cui, ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, vengano meno i requisiti di partecipazione dell'Aderente a **Libero Domani**.

È importante essere consapevoli che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di 2 anni dall'adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso.

F. I COSTI

F.1. Costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare tra le altre l'attività di amministrazione e l'attività di gestione del patrimonio.

Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente all'Aderente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti dell'Aderente stesso), altri sono invece prelevati indirettamente dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell'investimento dell'Aderente, riducendo i rendimenti o, eventualmente aumentando le perdite.

In entrambi i casi, quindi, **i costi influiscono sulla crescita della posizione individuale dell'Aderente.**

Al fine di assumere la scelta in modo più consapevole, può essere utile all'Aderente confrontare i costi di **Libero Domani** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Tutti i costi sono indicati nella "Scheda dei Costi" della Sezione I - Informazioni chiave per l'Aderente.

F.2. Indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitare l'Aderente nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un **indicatore sintetico dei costi**.

In particolare, l'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un Aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di euro 2.500 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **Libero Domani** (si veda Tabella **Costi nella fase di accumulo** presente nella **"Scheda dei Costi" della Sezione I - Informazioni chiave per l'Aderente**).

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Dal calcolo sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.

Sono escluse inoltre le spese da sostenere per l'eventuale sottoscrizione della prestazione assicurativa accessoria.

Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo del trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35-esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del "peso" che i costi praticati da **Libero Domani** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che si avrebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo.

Bisogna ricordare però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella **Indicatore sintetico dei costi** presente nella **"Scheda dei Costi" della Sezione I - Informazioni chiave per l'Aderente**.

Nel valutarne le implicazioni l'Aderente deve tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata.

Si consideri ad esempio che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, si ricorda all'Aderente che nel confrontare le diverse forme pensionistiche dovrà anche tenere presente le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...)

Nella **Sezione I - Informazioni chiave per l'Aderente** viene rappresentato l'indicatore sintetico di costo di **Libero Domani** con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari.

I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

F.3. Costi nella fase di erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia immediata la Compagnia trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione pari a euro 5 per ogni rata.

Tale importo è applicato ad ogni rata di rendita e trattenuta dalla stessa, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Durante la fase di erogazione della rendita sul tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene applicato un rendimento trattenuto pari al 10%, con un minimo pari a 1 punto percentuale, del rendimento conseguito dalla Gestione Separata.

I costi relativi all'erogazione delle altre tipologie di rendita previste sono indicati nel Documento sulle rendite.

G. IL REGIME FISCALE

Per agevolare la costruzione del piano pensionistico e consentire all'Aderente di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **Libero Domani** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

Di seguito si illustrano sinteticamente le norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

G.1. I contributi

I contributi versati dall'Aderente, sono deducibili dal reddito complessivo fino al valore di euro 5.164,57.

Nel calcolo del limite non deve essere considerato l'eventuale afflusso di TFR conferito mentre se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro. Se l'Aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione deve tener conto del totale delle somme versate.

Agli Aderenti che risultano essere lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e che nei primi anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile, saranno riservati ulteriori benefici fiscali nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme.

I contributi alla previdenza complementare, se versati in sostituzione del premio di risultato (*welfare* aziendale), così come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2017, possono essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo dell'Aderente per un importo di euro 8.164,57 aggiungendosi in tal modo al limite di deducibilità di euro 5.164,57 (incrementato, come sopra indicato per i lavoratori di prima occupazione).

I premi annui costanti riferiti all'Assicurazione Temporanea - essendo la prestazione riconosciuta come accessoria a quella previdenziale - seguono il medesimo regime fiscale previsto per i contributi.

G.2. I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con un'aliquota di imposta sostitutiva del 20%; i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Complessivamente, si tratta di aliquote più basse di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata annualmente sui rendimenti realizzati dalla posizione dell'Aderente nel corso dell'anno. Per motivi di confrontabilità con le altre forme pensionistiche diverse dai piani pensionistici individuali, i rendimenti che trovi nei documenti di **Libero Domani** sono riportati al netto della tassazione sui rendimenti. La nettizzazione dei rendimenti è effettuata sulla base della metodologia definita dalla COVIP.

G.3. Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **Libero Domani** godono di una tassazione agevolata.

In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche, la Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione a **Libero Domani**.

Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni si consulti il Documento sul regime fiscale.

La prestazione assicurativa accessoria da riconoscere ai Beneficiari designati in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo non costituisce reddito imponibile e pertanto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del DPR 601/73, dell'Art.6 comma 2 del DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni).

H. ALTRE INFORMAZIONI

H.1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

Il contratto è concluso quando la Compagnia rilascia all'Aderente il documento di polizza, ovvero quando l'Aderente corrisponde integralmente il premio di perfezionamento.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, l'Aderente ha la possibilità di recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia.

In caso di recesso il rapporto tra l'Aderente e la Compagnia si estingue e la Compagnia stessa rimborsa, entro i successivi trenta giorni, quanto versato.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

H.2. Valorizzazione dell'investimento

La Compagnia dichiara il rendimento annuo da attribuire al contratto entro il 31 dicembre di ogni anno, tale valore è ottenuto sottraendo al rendimento medio annuo lordo della Gestione Separata il rendimento trattenuto. Per rendimento della Gestione Separata si intende il risultato relativo ai 12 mesi chiusi il 30 settembre dello stesso anno.

Nel corso della durata contrattuale la misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito; al momento dell'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di morte dell'Aderente, in tutti i casi di riscatto previsti, in caso di anticipazione e in caso di trasferimento, viene comunque garantito un rendimento annuo minimo dello 0%.

Al 31 dicembre di ogni anno, la posizione individuale di ciascun Aderente è incrementata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituita a tale epoca.

H.3. Comunicazioni agli Aderenti

Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Aderente riceve una comunicazione contenente un aggiornamento su **Libero Domani** e sulla propria posizione individuale.

È estremamente importante leggere con particolare attenzione questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del proprio piano previdenziale.

Questo documento è presente nell'Area riservata Clienti, nella sezione previdenziale del sito www.sara.it, accessibile dall'Aderente mediante *password* personale.

La Compagnia si impegna a informare l'Aderente circa ogni modifica di Libero Domani che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione dell'Aderente: tali informazioni sono messe a disposizione sempre nella sezione di cui sopra.

In ogni caso la Compagnia si impegna a comunicare all'Aderente l'introduzione di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, comprese quelle che interessino in modo sostanziale le caratteristiche di Libero Domani.

Infine, al fine di illustrare la strategia finanziaria di **Libero Domani**, la Compagnia rende disponibile il Documento sulla politica di investimento agli Aderenti che lo richiedano per iscritto - a mezzo di posta elettronica o posta ordinaria - a:

Sara Vita Spa

Via Po 20, 00198 Roma

indirizzi e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e saravita@sara.telecompost.it (PEC - posta elettronica certificata).

H.4. La mia pensione complementare

Il documento **La mia pensione complementare** è uno strumento che fornisce all'Aderente indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che l'Aderente potrebbe ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi effettivamente spettanti all'Aderente potranno essere diversi da quelli indicati.

La proiezione fornita dal documento **La mia pensione complementare** è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che l'Aderente sta realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione.

Il documento **La mia pensione complementare** è elaborato sulla base delle informazioni specifiche relative all'Aderente e secondo le informazioni fornite dalla COVIP ed è inviato all'Aderente stesso unitamente alla prima comunicazione periodica annuale successiva all'adesione.

Tale documento è quindi aggiornato con periodicità annuale e trasmesso con l'invio di ciascuna comunicazione periodica.

L'Aderente può personalizzare le proiezioni indicate nel documento **La mia pensione complementare** accedendo al sito web (sezione **La mia pensione complementare**) e seguendo le apposite istruzioni.

Sezione II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Invitiamo quindi l'Aderente a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per l'assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi da realizzare aderendo a **Libero Domani**.

H.5. Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **Libero Domani** devono essere inoltrati per iscritto:

- a mezzo posta: **Sara Vita Spa** - Gestione Reclami - Via Po 20, 00198 Roma
- a mezzo fax: **Sara Vita Spa** - Gestione Reclami - fax 06.8475259/251 (tel. 06.847530.1)
- via e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.

Per reclamo si intende una comunicazione scritta con la quale sono rappresentate alla Compagnia presunte irregolarità, criticità, anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare; non si considerano reclami le comunicazioni non scritte (ad es. lamentele telefoniche) o aventi un oggetto diverso da quello indicato (ad es. mere richieste di informazioni).

La Compagnia deve fornire una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni può inviare alla COVIP - quale organo preposto ad esaminare i reclami - una comunicazione per iscritto (esposto):

- a mezzo posta: COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma
- a mezzo fax: 06.69506.306 indirizzato a: **COVIP** - Commissione di vigilanza sui fondi pensione
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.covip.it.

L'esposto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione
- nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico di colui che espone il reclamo
- indicazione della Compagnia o dell'Intermediario causa del reclamo
- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni che hanno comportato il reclamo
- copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia e il relativo eventuale riscontro
- ogni documentazione ritenuta utile.

Sul sito della COVIP - www.covip.it - è possibile reperire il *fac-simile* della lettera di esposto.

In assenza di tali informazioni, l'esposto non può essere preso in considerazione.

Il soggetto che invia l'esposto deve inoltre:

- fare presente di essersi già rivolto alla Compagnia e che sono decorsi 45 giorni dalla richiesta senza che sia pervenuta alcuna risposta ovvero di aver ricevuto una risposta non soddisfacente (e, in tale ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni dell'insoddisfazione)
- allegare copia del reclamo già trasmesso alla Compagnia e dell'eventuale risposta ricevuta.

Per rendere più agevole e rapida la trattazione, è utile allegare inoltre copia dei principali documenti comprovanti i fatti descritti.

Gli esposti trasmessi da uno stesso soggetto e relativi a una stessa situazione sono trattati soltanto per la prima comunicazione, salvo che le successive comunicazioni contengano nuove informazioni.

La COVIP non prende in considerazione gli esposti anonimi.

Per presentare un esposto per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dal soggetto interessato, in tal caso, chi effettua l'invio deve indicare chiaramente qual è il soggetto per conto del quale l'esposto è presentato e l'esposto deve contenere almeno la firma del soggetto che ha dato l'incarico o recare in allegato una copia dell'incarico conferito.

Se l'invio viene fatto da uno studio legale, un'associazione di tutela dei consumatori o un patronato, questi sono tenuti a indicare nell'esposto le proprie valutazioni, cioè gli elementi in base ai quali reputano che la situazione lamentata sia fondata.

L'esposto deve inoltre contenere l'indirizzo del soggetto per conto del quale è presentato.

La COVIP può infatti ritenere opportuno indirizzare eventuali comunicazioni di riscontro anche a quest'ultimo.

Anche sul sito della Compagnia sono riportate le informazioni utili per la presentazione di un reclamo.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

Sezione III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
(dati aggiornati al 31/12/2019)

A. LA GESTIONE DELLE RISORSE

Data di avvio dell'operatività della Gestione Separata	05/12/2007
Patrimonio netto al 31/12/2019	Euro 59.738.786,48

Le risorse sono interamente gestite da Sara Vita Spa.

La Gestione Separata è denominata **FUTURO&PREVIDENZA**.

La valuta di denominazione è l'Euro.

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti al fine di offrire all'Aderente la garanzia della restituzione dei contributi netti versati, misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%, nei seguenti casi:

- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: anticipazione, riscatto, trasferimento
- decesso dell'Aderente
- al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

Il periodo di osservazione è annuale ed è riferito ai 12 mesi che vanno dal 1° ottobre al 30 settembre.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

La Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE per un valore non inferiore al 50% del valore di carico del portafoglio e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti, anche diversi dall'area Euro, per un valore non superiore al 20% del valore di carico del portafoglio. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*).

La Compagnia non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tra gli investimenti della Gestione Separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione Separata, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

Sezione III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La politica di investimento della Compagnia mira a mantenere un basso livello di rischiosità del portafoglio e a perseguire la stabilità di *performance* positive nel corso del tempo tenendo conto del vincolo di garanzia di rendimento minimo, non rinunciando in ogni caso a cogliere opportunità d'investimento tali da consentire moderati extra-rendimenti, utilizzando le consuete tecniche di misurazione e gestione dei rischi di investimento.

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Le tabelle che seguono forniscono le informazioni relative alla fine del 2019.

Tav. 1 - Investimento per tipologia di strumento finanziario

Categoria di attività	Titoli di Stato	48,03%
	Obbligazioni ordinarie	25,27%
	Titoli azionari quotati in euro	4,15%
	Quote di OICR	18,90%
	Liquidità e depositi a termine	3,65%

Tav. 2 - Investimento per area geografica

Titoli di debito	73,30%	Quote di OICR	18,90%	Titoli di capitale	4,15%
Italia	67,88%	Italia	6,73%	Italia	3,93%
Altri Paesi dell'Area Euro	5,41%	Altri Paesi dell'Area Euro	12,17%	Altri Paesi dell'Area Euro	0,22%
Altri Paesi dell'Area Europea	-	Altri Paesi dell'Area Europea	-	Altri Paesi dell'Area Europea	-
Area Globale	-	Area Globale	-	Area Globale	-

Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità e Depositi a Termine (in % del patrimonio)	3,65%
<i>Duration</i> media (componente obbligazionaria)	4,419 anni
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio (*)	79,04%

(*) indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio della Gestione Separata: dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari ed il patrimonio netto medio.

Come indicato da COVIP, a titolo di esempio avremo che un livello di *turnover* pari a 10% indica che il 10% del portafoglio è stato sostituito con nuovi investimenti nel corso dell'anno; un livello pari a 100% indica che l'intero portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti e dunque che tutto il patrimonio è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento.


B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

La Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**, collegata al presente Contratto, è stata istituita il 5 dicembre 2007.

Al fine di permettere all'Aderente una migliore valutazione in merito alla sua scelta di investimento si riporta di seguito il grafico a barre che illustra il rendimento annuo:

- della Gestione Separata, effettivamente riconosciuto agli Aderenti - al netto, dunque, del rendimento trattenuto dalla Compagnia e degli oneri fiscali - per gli ultimi 10 anni
- del Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato degli ultimi 10 anni. Tale valore, solo in termini di comparazione, si definisce in seguito, benchmark.

Tav. 4 - Rendimenti annui



AVVERTENZA: il rendimento della Gestione Separata è riferito al periodo di osservazione 1° ottobre - 30 settembre, mentre il rendimento del benchmark è relativo all'anno solare.

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Avendo a disposizione 10 anni solari di rendimenti della Gestione Separata effettivamente retrocessi agli Aderenti si riportano le seguenti informazioni:

- la tabella di confronto tra il rendimento medio annuo composto della Gestione Separata con quello del benchmark, su base annua, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni
- la tabella di confronto tra la misura della volatilità effettiva del rendimento della Gestione Separata con quella del benchmark, nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni.

Tav. 5 - Rendimento medio annuo composto

Periodo	Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA	tasso di rendimento medio dei titoli di Stato
3 anni (2017 - 2019)	0,93%	1,14%
5 anni (2015 - 2019)	1,19%	1,04%
10 anni (2010 - 2019)	1,82%	2,14%

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Tav. 6 - Volatilità storica

periodo	Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA	tasso di rendimento medio dei titoli di Stato
3 anni (2017 - 2019)	0,49%	0,62%
5 anni (2015 - 2019)	0,40%	0,55%
10 anni (2010 - 2019)	0,50%	0,88%

Attenzione: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

In generale, nell'esaminare questi dati è importante evidenziare che:

- il rendimento della Gestione Separata non prende in considerazione i costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento della Gestione Separata è al netto degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso - che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark - e degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP.

N.B. I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico.

A parità dell'andamento dei corsi dei titoli tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella **Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare**), ma il valore della parte della posizione individuale investita nella Gestione Separata non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato.

Si consideri tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.

C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale delle riserve matematiche di pertinenza nell'anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della Gestione Separata ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

Di seguito la tabella in cui sono rappresentati i dati TER relativi alla Gestione Separata riferiti agli anni solari 2017, 2018 e 2019.

Tav. 7 - TER

Total Expenses Ratio (TER)	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria:			
per il rendimento non retrocesso agli Aderenti (rendimento trattenuto)	1,35%	1,35%	1,35%
altri oneri gravanti sul patrimonio (riserve matematiche)	0,04%	0,04%	0,03%
Totale parziale	1,39%	1,39%	1,38%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti	0,84%	0,77%	0,71%
Totale generale	2,23%	2,16%	2,09%

N.B. Il TER esprime un dato medio della Gestione Separata e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.

**Sezione IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**
(informazioni aggiornate al 13/05/2020)

A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DI LIBERO DOMANI

Libero Domani è stato istituito da Sara Vita Spa, Compagnia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n. 16724 del 20/06/86.

Sara Vita Spa risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063 e fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001.

Esercita l'attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V di cui all'art.2, comma 1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209.

È soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

Il capitale sottoscritto e versato di Sara Vita Spa è pari ad Euro 76.000.000.

La durata di Sara Vita Spa è stabilita fino al 31/12/2050.

Sara Vita Spa - Sede legale e Direzione generale in Via Po, 20 - 00198 Roma.

I riferimenti sono: tel. 06.8475.1 - sito internet: www.sara.it ed e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e saravita@sara.telecompost.it (PEC - posta elettronica certificata).

Il Consiglio di Amministrazione di Sara Vita - in carica fino al 31/12/2021, triennio 2019/2021 - è così costituito:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita Spa
RE Prof. Piergiorgio	Torino 25/06/1947	Presidente
FUSCO Dr.ssa Giuseppina	Roma 02/10/1945	Vice Presidente
ALESSI Avv. Rosario	Caltanissetta 23/06/1932	Amministratore
CARLEO Prof.ssa Alessandra	Napoli 13/03/1966	Amministratore
COCCONCELLI Dr. Alessandro	Parma 02/09/1946	Amministratore
GELPI Avv. Enrico	Como 03/11/1954	Amministratore
ROSA Dr.ssa Alessandra	Cosenza 30/07/1961	Amministratore
STICCHI DAMIANI Ing. Angelo	Sternatia (LE) 17/07/1945	Amministratore
TOSTI Dr. Alberto	Perugia 11/08/1962	Amministratore

Il Consiglio di Amministrazione verrà rinnovato in occasione dell'assemblea di approvazione del Bilancio 2021.

Il collegio sindacale - in carica fino al 31/12/2021, triennio 2019/2021 - è così costituito:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita Spa
GRESELE Dr. Giulio	Fiume (Croazia) 14/04/1932	Presidente
SASSOROSSI Dr.ssa Deborah	Pisa 22/04/1967	Sindaco effettivo
DEL BUE Dr. Giudo	Roma 03/11/1956	Sindaco effettivo
ZIBETTI Dr. Mario	Torino 03/10/1939	Sindaco supplente
FERRERO D.ssa Chiara Francesca	Ceva (CN) 11/10/1981	Sindaco supplente

Il collegio sindacale verrà rinnovato in occasione dell'assemblea di approvazione del Bilancio 2021.

B. IL RESPONSABILE DI LIBERO DOMANI

Responsabile di **Libero Domani** è **Antonello D'Amato**, nato a Roma il 24/05/1965.

L'incarico decorre dal 16 ottobre 2019 e ha durata triennale, potrà essere rinnovato tacitamente per un ulteriore triennio.

C. IL GESTORE DELLE RISORSE

Le risorse della Gestione Separata sono interamente gestite da **Sara Vita Spa**.

D. LA REVISIONE CONTABILE

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la **PricewaterhouseCoopers SpA**, Largo Angelo Fochetti, 29 00154 Roma.

E. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

Libero Domani è collocato da Sara Vita Spa e la raccolta è curata dalla sua Agenzia di direzione e dagli Agenti di Sara Vita Spa, appositamente autorizzati.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

GLOSSARIO

Benchmark: parametro oggettivo di mercato, comparabile - in termini di composizione e di rischiosità - agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Per la Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA il Benchmark viene indicato solo in termini di comparazione.

Duration: indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei relativi pagamenti. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura la *duration* è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse.

Mercati regolamentati: sono i mercati iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dell'art. 67, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi, ecc.

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i Paesi industrializzati e i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org.

Obbligazione Corporate: titolo di debito emesso da una società privata come mezzo di finanziamento e raccolta di capitale sul mercato.

Rating: indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria; l'indicatore esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA, rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto *investment grade*) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).

SDD (addebito diretto SEPA): autorizzazione concessa alla Compagnia dall'Aderente per addebitare i contributi sul proprio conto corrente.

Turnover (tasso di rotazione del portafoglio): indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio della Gestione Separata, dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari e il patrimonio netto medio.

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

pagina bianca

Libero Domani - Tariffa
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensionistico
Modulo di adesione a Libero Domani
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

ATTENZIONE:

l'adesione a Libero Domani deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente". La Nota informativa, il Regolamento, le Condizioni di Assicurazione, il Documento sulle Previdenze, il Documento sulle Anticipazioni e il Documento sul Regime Fiscale sono disponibili sul sito www.sara.it.

Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'Aderente.

Agenzia	Subagenzia
----------------	-------------------

Aderente	
-----------------	--

Cognome e Nome		Sesso		Codice Fiscale	
Data di nascita	Luogo di nascita			Prov.	Nazione
Indirizzo di residenza		n	Località	Prov.	Nazione
Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza, per inoltro corrispondenza)		CA	Località	Prov.	Nazione
Tipo di documento di riconoscimento		Numero documento	Ente di rilascio		Cittadinanza
Luogo di rilascio		Prov.	Data di rilascio	Data di scadenza	Cellulare e-mail
Professione		Titolo di studio		Sottosegno attività ATECO	

Nella sezione Previdenza/Libero Domani del sito www.sara.it a disposizione dell'Aderente un'Area riservata Clienti, dove poter consultare la propria posizione previdenziale. Per accedere a tale Area riservata l'Aderente dovrà inserire il suo codice fiscale e la sua password che, al primo accesso, coincide con la data di adesione indicata a pagina 3 del presente Modulo di Adesione, per i successivi accessi si dovrà indicare una nuova e definitiva password.

Titolo di studio

- Licenza elementare Licenza media superiore Diploma professionale Diploma media superiore
- Diploma universitario/laurea triennale Laurea magistrale Specializzazione post-laurea Nessuno

Tipologia aderente

- Lavoratore dipendente del settore privato, socio subordinato di cooperative
- Lavoratore dipendente del settore pubblico
- Lavoratore autonomo, socio autonomo di cooperative
- Altro

Beneficiario caso di morte dell'Aderente

Nominativo	100,00%
------------	---------

POLIZZA N. Agenzia

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n. 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it



Prestazione Assicurativa Accessoria collegata al contratto (si rimanda all'Allegato delle Condizioni di Assicurazione)

Assicurazione Temporanea caso morte a capitale e a premio annuo costanti (di seguito TCM) NO SI

Dichiarazione dell'Aderente

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Aderente, richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. Prima della sottoscrizione l'Aderente deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate.

L'Aderente dichiara di:

- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatorio ospedali per malattie gravi o comunque significative, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non aver subito interventi chirurgici significativi, quali definiti nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto dalla tossicodipendenza o dall'alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio, quali elencate nell'ALLEGATO delle Condizioni di Assicurazione
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'Aderente conferma che le dichiarazioni rese sopra sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omissis, o omesso alcuna circostanza; ne assume la responsabilità e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio contrattato dalla Compagnia e costituiscono parte integrante del contratto.

L'Aderente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1725 e 1726 del Codice Civile e degli articoli 3 e 4 dell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione statuenti, rispettivamente, le esclusioni, le cause di risoluzione del rischio e le limitazioni - carenza; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che le informazioni ed i dati forniti nel presente Modulo di adesione costituiscono elemento essenziale per la conclusione del contratto e che la Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.

Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, l'Aderente ha l'obbligo di versare integralmente la prima annualità del contributo, relativamente alla quota parte afferente alla TCM, anche se viene scelta la corrispondente periodicità trimestrale, bimestrale, trimestrale o mensile.

Periodicità: Annuo Trimestrale Bimestrale Mensile

Contributi e relative modalità di pagamento - ATTENZIONE: non è previsto il pagamento in contanti

Contributi versati direttamente dall'Aderente (comprensivi di spese di gestione e base di accumulo)

Contributo annuo € di cui € relativo alla TCM, se scelta dall'Aderente

Indicizzazione del contributo annuo: NO SI Percentuale: %

(al netto della quota parte del contributo riferita alla TCM, se scelta dall'Aderente)

Periodicità:

Il contributo annuo:

- alla data di perfezionamento del contratto viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato all'Impresa, oppure intestato all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario la Compagnia oppure l'Intermediario espressamente in tale qualità
- alle successive scadenze, in caso di periodicità annua, viene corrisposto con una delle modalità sopra indicate oppure con addebito diretto SEPA sul conto corrente bancario dell'Aderente (CSD)
- alle successive scadenze, in caso di periodicità bimestrale, trimestrale e mensile, viene corrisposto con addebito SEPA sul conto corrente bancario dell'Aderente

Le spese relative a ciascuna modalità di pagamento prescelta sono a carico dell'Aderente.

In termini generali, la valuta richiesta dalla Compagnia ai mezzi di pagamento sopra indicati, ai fini contrattuali, è la successiva tra la data di decorrenza e la data di disponibilità del pagamento.

Dichiarazioni dell'Aderente

L'Aderente dichiara:

- di aver sottoscritto al presente Modulo di adesione, il documento "Informazioni chiave per l'Aderente" (V394A1 ed. 03/20) e di averne accettato il contenuto e il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata (V394G ed. 03/20)
- di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa (V394A ed. 03/21), il Regolamento (V394B ed. 03/20), le Condizioni di Assicurazione (V394 ed. 03/20), il Documento sulle Rendite (V394F ed. 03/20), il Documento sulle Anticipazioni (V394E ed. 03/20) e il Documento sul Regime Fiscale (V394D ed. 03/20), insieme al Rendiconto della Gestione Separata, comunque disponibili sul sito www.sara.it nella sezione Previdenza/Libero Domani
- di aver sottoscritto la "Scheda dei costi" della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra Forma Pensionistica Complementare che redige la Scheda dei costi)
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni (l'Intermediario) ha richiamato l'attenzione:
 - sulle informazioni contenute nel documento "Informazioni chiave per l'Aderente"
 - con riferimento ai costi, sull'indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento "Informazioni chiave per l'Aderente"
 - in merito ai contenuti del documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, redatto in conformità alle istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.sara.it
 - circa il diritto di beneficiare, qualora rientri nell'area dei destinatari di una forma pensionistica complementare di natura collettiva e nel caso in cui aderisca ad essa, dei contributi del datore di lavoro

POLIZZA N. Agenzia

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n. 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

sara 

- di aver sottoscritto il "Questionario di Autovalutazione"
- che le informazioni fornite ai fini della compilazione del presente Modulo sono veritiere ed esatte, assumendosi ogni responsabilità in merito alle medesime, anche se materialmente scritte da altri, e si impegna a comunicare tempestivamente a Sara Vita SpA, mediante lettera raccomandata A/R, ogni variazione delle stesse che dovesse intervenire successivamente alla data di adesione
- di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione a Libero Domani, esonerando in tal modo la Compagnia di Assicurazioni e i soci e i soci di controllo. La Compagnia è inoltre esonerata da qualsiasi obbligo in merito al recupero coattivo dei contributi dovuti sia dall'Aderente che dal distributore autorizzato

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di aver fornito prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:

1. Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del consumatore (allegato n. 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018);
2. Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IE (allegato n. 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018);
3. Elenco delle regole di comportamento del distributore (allegato n. 4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018);
4. Documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.

Revocabilità dell'adesione e recesso dal contratto

L'Aderente dichiara di essere stato informato che può revocare il presente Modulo di adesione alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Per l'esercizio del diritto di recesso l'Aderente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazioni, lettera raccomandata indirizzata a: Sara Vita Spa, via Po, 20 - 00198 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare l'Aderente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa all'Aderente un importo pari al contributo versato al netto, nel caso abbia scelto la TCM, della quota parte di contributo assicurativo versato, relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto Aderente:

- **DICHIARA** di aver ricevuto l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR");
- **ACCONSENTE** dai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al trattamento dei **dati particolari** che li riguardano, quando forniti per l'esecuzione del contratto, funzionale al rapporto giuridico - legale - da concludere o in essere con Sara Vita.

Inoltre:

ACCONSENTE **NON ACCONSENTE**

al trattamento dei propri **dati personali** effettuato da Sara Vita per l'invio, con strumenti automatizzati (SMS, messaggi email, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) di comunicazioni relative ad **iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale**, incluse quelle finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato, per la partecipazione a programmi di fidelizzazione, eventi, manifestazioni a premio o iniziative con partner terzi, anche relativamente a prodotti e servizi di Sara Assicurazioni e delle società del Gruppo SARAVITA.

ACCONSENTE **NON ACCONSENTE**

al trattamento dei propri **dati personali** effettuato da Sara Vita per finalità di **profilazione** utile a conoscere meglio le Sue aree di rischio, anche verificando le Sue abitudini di acquisto assicurative, così da proporLe il miglior servizio possibile.

ACCONSENTE **NON ACCONSENTE**

alla comunicazione dei propri **dati personali** a società terze che li tratteranno per finalità **commerciale** in qualità di titolari autonomi.

Si precisa che l'Aderente ha il diritto di revocare il consenso prestato contattando il *Responsabile della protezione dei dati personali*:

- inviando una e-mail all'indirizzo elettronico RPD@sara.it
- scrivendo a Responsabile protezione dati personali, Sara Vita S.p.A., Via Po, 20 - 00198 Roma

Data di adesione	Aderente
(nel caso in cui l'Aderente sia minore o legalmente incapace)	Rappresentante legale

Clausola espressa (da compilare solo in caso di Aderente minore o legalmente incapace)

Il/la sottoscritto/a _____ Rappresentante legale dell'Aderente, dichiara di assumere ogni e qualsiasi obbligazione derivante dal contratto verso Sara Vita Spa, la quale libera contestualmente l'Aderente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1272 cc.

Data di adesione	Rappresentante legale
-------------------------	------------------------------

POLIZZA N. Agenzia

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n. 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it



QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'Aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

Conoscenze in materia di previdenza

1. Conoscenza dei Fondi Pensione

- Ne so poco
- Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario e assicurativo
- Ho una conoscenza dei diversi tipi di Fondi Pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al Fondo Pensione

- Non ne sono al corrente
- So che le somme versate non sono liberamente disponibili
- So che le somme versate sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti pensionistici o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalle legge

3. A che età prevede di andare in pensione

anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro dipendente prima del pensionamento (in percentuale)

per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS, o da un altro ente previdenziale, o vero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")

- SI
- NO

6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare" (o equivalente standard) e, al fine di decidere quanto versare al Fondo Pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, ha tenuto conto della Sua situazione lavorativa?

- SI
- NO

Congruità della scelta previdenziale

Per trarre indicazioni sulla congruità dell'opzione di investimento scelta, si prega di rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

- Risparmio medio annuo fino a 3.000 euro (punteggio 1)
- Risparmio medio annuo oltre 3.000 euro e fino a 5.000 euro (punteggio 2)
- Risparmio medio annuo oltre 5.000 euro (punteggio 3)
- Non so / non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

- 2 anni (punteggio 1)
- 5 anni (punteggio 2)
- 7 anni (punteggio 3)
- 10 anni (punteggio 4)
- 20 anni (punteggio 5)
- oltre 20 anni (punteggio 5)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

- Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
- Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto:

Il punteggio ottenuto con le risposte fornite nel Questionario di autovalutazione, costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo Pensione sulla base della griglia di valutazione riportata sulla pagina seguente:

POLIZZA N. Agenzia

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000
(i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581
REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e
riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria
Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86.
Iscritta al n. 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei
gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta alla
attività di direzione e coordinamento del Socio Unico
Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it



Categoria del comparto	GRIGLIA DI VALUTAZIONE		
	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
	Garantito Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Obbligazionario misto Bilanciato	Bilanciato Azzionario

L'Aderente, nell'attestare che il Questionario di autovalutazione non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA' DELLA SCELTA PREVIDENZIALE, impedisce di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Data di adesione	Aderente
(nel caso in cui l'Aderente sia minore o legalmente incapace)	Rappresentante legale

Clausola espromissoria (da compilare solo in caso di Aderente minore o legalmente incapace)

Il/la sottoscritto/a _____ Rappresentante legale dell'Aderente, dichiara di assumere ogni e qualsiasi obbligazione derivante dal contratto verso Sara Vita Spa, la quale libera contestualmente l'Aderente ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 cc.


Data di adesione	Rappresentante legale
-------------------------	------------------------------

Spazio riservato all'Intermediario

Il sottoscritto Intermediario attesta l'autenticità delle firme apposte dall'Aderente o dal Legale Rappresentante in caso di Aderente minore o incapace e che ha effettuato la rilevazione dei dati dell'Aderente/Legale rappresentante ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni urgenti per lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Intermediario	Firma dell'Intermediario	Firma e timbro dell'Agenzia
-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'effettuazione della identificazione personale del firmatario.



POLIZZA N. Agenzia

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n. 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it



**LIBERO DOMANI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA**

Il presente contratto rappresenta un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 252/05. Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

Sulla base delle dichiarazioni rese e sottoscritte nel Modulo di adesione dall'Aderente:

Sig. Cod. Cliente: nato il Codice fiscale:

la Compagnia garantisce un capitale assicurato di euro , che verrà liquidato alle condizioni secondo le modalità previste nel D.Lgs 252/05.

Detto capitale verrà rivalutato annualmente secondo le norme e le modalità previsti alla Clausola di Rivalutazione e al Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA.

Beneficiari delle prestazioni garantite per il caso di morte della presente polizza sono:

La polizza ha decorrenza e una durata illimitata.

Tutte le prestazioni sopra indicate vengono garantite a fronte della corrispondenza del premio/contributo complessivo di euro , che verrà versato con periodicità .

POLIZZA N. Agenzia

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000
(i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581
REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e
riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria
Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86.
Iscritta al n. 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei
gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta alla
attività di direzione e coordinamento del Socio Unico
Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it



Fanno parte integrante della presente polizza: la Nota Informativa (V394A ed. 03/21), il Regolamento (V394B ed. 03/20), le Condizioni di Assicurazione (V394C ed. 03/20) escluso l'Allegato Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria, il Documento sul regime fiscale (V394D ed. 03/20), il Documento sulle Anticipazioni (V394E ed. 03/20), il Documento sulle rendite (V394F ed. 03/20), e "La mia pensione complementare", versione standard (V394G ed. 03/20) nonché le dichiarazioni rese e sottoscritte dell'Aderente nel Modulo di adesione.

L'Aderente dichiara di aver ricevuto la Documentazione contrattuale obbligatoria e di conoscere e accettare tutte le condizioni e clausole ivi comprese.

Emessa il

L'ADERENTE
(data e firma)

RAPPRESENTANTE LEGALE
se l'Aderente è minore, interdetto, incapace

Il Direttore Generale



La sottoscrizione della polizza e il pagamento del premio di € _____, sono stati effettuati il _____ con registrazione in pari data sul Diario Cassa.

Per l'Agenzia _____

per l'autentica della firma

POLIZZA N. Agenzia

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000
(i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma.
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581
REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e
riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria
Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86.
Iscritta al n. 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei
gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta alla
attività di direzione e coordinamento del Socio Unico
Sara Assicurazioni Spa. PEC: saravita@sara.telecompost.it

sara 

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Vita Spa e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Vita Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il "Titolare" o "Sara Vita").

2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali?

Il *Responsabile della protezione dei dati* personali (il "RPD"), in persona del soggetto *pro tempore* nominato, è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica RPD@sara.it ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Responsabile Protezione Dati Personali

Sara Vita S.p.A. - Via Po, 20 - 00198, Roma.

3. Cos'è il dato personale?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"*(i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia *"i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"* (i "Dati Particolari").

4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?

Sara Vita raccoglie i Suoi Dati e Dati Particolari innanzitutto per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipulazione della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo, anche all'occorrenza effettuata con questionari anamnestici, visite mediche ed altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa, anche utilizzando banche dati pubbliche o di società terze specializzate), nonché all'esecuzione, gestione e controllo del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione del *Customer Care* e di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.

Si precisa che, relativamente alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo, alcuni dei trattamenti ad esse connessi - quali la valutazione del rischio ed il calcolo del premio, la valutazione di adeguatezza del contratto proposto, le valutazioni antiterrorismo e antiriciclaggio - sono prevalentemente eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione, le cui logiche sono determinate dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l'adempimento di obblighi di legge.

A titolo esemplificativo, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all'esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio.

Inoltre Sara Vita potrà trattare i Suoi dati per prevenire, individuare o perseguire frodi nel proprio legittimo interesse nonché per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi.

Inoltre, per finalità di esclusiva analisi statistico/attuariale, Sara Vita potrà utilizzare alcuni Suoi dati personali, trattati in forma anonimizzata e aggregata, ad esclusione di Dati Particolari, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica, questi ultimi raccolti in forma anonima e aggregata: Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. Lei potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per l'invio, con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) di comunicazioni relative ad iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale, incluse quelle finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato, e per invitarLa a partecipare a programmi di fidelizzazione, ad eventi, a manifestazioni a premio o ad iniziative con partner terzi, anche relativamente a prodotti e servizi di Sara Assicurazioni e delle società del gruppo ACI.

Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo uso così da poterLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo Aderente.

Sara Vita potrà inoltre trattare i dati predetti, ad esclusione di Dati Particolari, in forma anonimizzata e aggregata, senza alcun effetto giuridico o significativo sulla Sua persona, , per analisi ed elaborazioni volte a migliorare i prodotti, i servizi e la proposizione commerciale, nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. In ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Previo Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: editoriale, largo consumo, distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.

Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

In particolare, il mancato conferimento del consenso da Lei prestato per finalità utili alla proposizione commerciale non pregiudicherà l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa. Qualora, in ogni caso, desideri opporsi al trattamento dei Dati per finalità utili alla proposizione commerciale eseguite con i mezzi sopra indicati - anche distintamente - nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

I Dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un'invasione della Sua sfera personale.

n.	finalità del trattamento	natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali	conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali	condizione di liceità del trattamento
1	assunzione e gestione della polizza assicurativa	volontaria	impossibilità di fornirLe il servizio richiesto	esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Particolari
2	adempimento di obblighi di legge (inclusi obblighi derivanti da normativa antiterrorismo e antiriciclaggio) nonché per finalità antifrode e difensive	volontaria	impossibilità di fornirLe il servizio richiesto	adempimento di obblighi di legge e legittimo interesse

3	informazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli acquistati	volontaria	impossibilità di fornire informazioni su prodotti, sconti e iniziative commerciali di Sara Vita	legittimo interesse
4	elaborazioni in forma aggregata/anonimizzata, dei dati relativi al rischio assicurativo eventualmente incrociati con altri dati statistici	volontaria	impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità statistico-attuariale	legittimo interesse
5	elaborazioni in forma aggregata/anonimizzata, dei dati relativi ai comportamenti di consumo	volontaria	impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità statistiche	legittimo interesse
6	attività commerciale da parte di Sara Vita	volontaria	impossibilità di fornire informazioni e proposte su tutta la gamma prodotti, i servizi e le iniziative - anche di sconto - proposte da Sara Vita anche con partner terzi	il Suo consenso
7	profilazione	volontaria	impossibilità di offrire proposte personalizzate basate sulla conoscenza del cliente e in grado di soddisfare le Sue reali esigenze con soluzioni, offerte e sconti specifici	il Suo consenso
8	comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini di marketing	volontaria	impossibilità di fornire promozioni commerciali di terzi	il Suo consenso

5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?

Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Particolari a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto.

In particolare, i Suoi Dati e Dati Particolari potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza.

Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di Responsabili del trattamento.

L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili, in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, autonomi titolari del trattamento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Particolari a soggetti indeterminati.

6. Dove trasferiamo i suoi dati?

Sara Vita di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Particolari al di fuori dell'Unione Europea.

In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati e Dati Particolari possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Sara Vita assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Vita garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?

I Dati e i Dati Particolari a Lei riferibili saranno trattati da Sara Vita solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Particolari con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- a) per finalità connesse all'esecuzione del contratto, i Suoi Dati e i Dati Particolari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti
- b) per l'adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Sara Vita finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge
- c) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato
- d) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell'Autorità Garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.

8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?

Durante il periodo in cui Sara Vita è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Particolari, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- **diritto di revocare il consenso prestato:** Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
- **diritto di accesso:** Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento
- **diritto alla rettifica:** Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti
- **diritto alla cancellazione:** in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Particolari presenti all'interno dei nostri archivi
- **diritto alla limitazione del trattamento:** al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari
- **diritto alla portabilità:** Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso in favore di un diverso Titolare
- **diritto di opposizione:** Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Particolari
- **diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo:** nel caso in cui Sara Vita si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2.

9. Come proporre un reclamo?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Particolari sono trattati da Sara Vita, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Regolamento

modello V394B edizione 03/20

pagina bianca

Indice del Regolamento

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del PIP
- Art.3 - Scopo

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

- Art.4 - Regime della forma pensionistica
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Spese

Parte III) Contribuzione e prestazioni

- Art.8 - Contribuzione
- Art.9 - Determinazione della posizione individuale
- Art.10 - Prestazione pensionistica
- Art.11 - Erogazione della rendita
- Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 - Anticipazioni
- Art.14 - Altre prestazioni assicurative

Parte IV) Profili organizzativi

- Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.16 - Responsabile
- Art.17 - Conflitti di interesse

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

- Art.18 - Modalità di adesione
- Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti
- Art.20 - Comunicazioni e reclami

Parte VI) Norme finali

- Art.21 - Modifiche al Regolamento
- Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.23 - Rinvio

Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

REGOLAMENTO

Parte I) Identificazione e scopo del PIP

Art.1 - Denominazione

- 1) **"Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione"**, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modifiche e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2 - Istituzione del PIP

- 1) Il PIP è stato istituito da Sara Vita Spa, di seguito definita "Compagnia"
- 2) Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito "COVIP".
- 3) Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
- 4) La Compagnia ha sede in Roma.

Art.3 - Scopo

- 1) Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.
- 2) A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

Art.4 - Regime della forma pensionistica

- 1) Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5 - Destinatari

- 1) L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

Art.6 - Scelte di investimento

- 1) Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art.2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.
- 2) I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo Art.9, la posizione individuale dell'Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3) La rivalutazione della posizione individuale è collegata alla Gestione Separata denominata **FUTURO&PREVIDENZA**.
- 4) L'investimento delle risorse della Gestione Separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art.6 comma 5 bis lettera c) del Decreto e dalle Condizioni di Assicurazione, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli Aderenti.
- 5) La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni di Assicurazione, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.7 - Spese

- 1) Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione sono a carico della Compagnia.
- 2) La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
 - a) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - a.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** spesa in valore percentuale sui singoli versamenti
 - a.2) **indirettamente a carico dell'Aderente:** come prelievo sul rendimento dalla Gestione Separata
 - b) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali:** dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia; previste solo in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.12 del presente Regolamento
 - c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'Art.11 del Regolamento
 - d) **spese e premi relativi alla prestazione assicurativa accessoria** di cui all'Art.14 del Regolamento
 - e) **spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi**

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
- 3) Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4) Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; inoltre grava la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5) Le Condizioni di Assicurazione non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6) Nella redazione della Nota Informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

Parte III) Contribuzione e prestazioni

Art.8 - Contribuzione

- 1) La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente.
- 2) I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3) L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4) È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5) L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

- 1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da

eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

- 2) Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'Art.7 comma 2 lettera a.1) e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione, a copertura della prestazione assicurativa accessoria.
- 3) La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Separata riconosciuto all'Aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente Art.7 comma 2 lettera a.2).
- 4) Il calcolo del rendimento della Gestione Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento, le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5) Il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato con cadenza annuale.
- 6) Nei casi, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

Art.10 - Prestazione pensionistica

- 1) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art.8 comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2) Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4) L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5) L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6) Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 7) Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi Artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
- 8) In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- 9) L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione individuale maturata.

- 10) L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 11) Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 12) L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.12 commi 6 e 7.

Art.11 - Erogazione della rendita

- 1) A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
- 2) L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** corrisposta in modo certo per i primi 5 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
 - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** corrisposta in modo certo per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
 - **una rendita vitalizia reversibile:** corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alle persone da lui designate.
- 3) I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione - allegato al Documento sulle rendite - e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS^(*); in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti - già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche - che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi.
- 4) Le simulazioni relative alla rendita che viene erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, dove ci sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di conversione, a quelli indicati nelle Condizioni di Assicurazione e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

^(*) il 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP; di seguito, tranne nei casi in cui ci si riferisce ai Regolamenti emanati fino al 31 dicembre 2012, si indicherà IVASS e non ISVAP.

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1) L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al PIP.
- 2) L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
 - d) riscattare in forma parziale o totale la posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

- 3) Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4) In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso di erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione individuale maturata.
- 6) La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione individuale maturata con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7) Il trasferimento della posizione individuale maturata e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

Art.13 - Anticipazioni

- 1) L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in un apposito documento.
- 3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento.
- 6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.14 - Altre prestazione assicurative

Il PIP prevede - come prestazione assicurativa accessoria a quella pensionistica - una Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti.
L'adesione a tale prestazione è facoltativa.

Si rimanda all'Allegato delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio sulle caratteristiche, i termini e le modalità di applicazione della prestazione stessa.

Parte IV) Profili organizzativi

Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile

- 1) Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, di seguito definito "patrimonio del PIP", costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2) Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può

essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.

- 3) Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
- 4) La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

Art.16 - Responsabile

- 1) La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art.5 comma 2 del Decreto.
- 2) Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

Art.17 - Conflitti di interesse

- 1) Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Parte V) Rapporti con gli Aderenti

Art.18 - Modalità di adesione

- 1) L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
- 2) L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3) Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4) L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto non previsto, delle Condizioni di Assicurazione, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.22 del presente Regolamento.

Art.19 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti

- 1) La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti:
 - le Informazioni chiavi per l'Aderente
 - la Scheda dei costi
 - il Regolamento del PIP e relativo allegato
 - la Nota Informativa
 - le Condizioni di Assicurazione
 - il Regolamento e il rendiconto della Gestioni Separata
 - il Documento sulle anticipazioni
 - il Documento sul regime fiscale
 - il Documento sulle rendite
 - la mia pensione complementare, versione standardizzata
 - tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia.

Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia - www.sara.it - in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

- 2) In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.20 - Comunicazioni e reclami

- 1) La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota Informativa.

Parte VI) Norme finali

Art.21 - Modifiche al Regolamento

- 1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2) La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.22 del Regolamento.

Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

- 1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni dall'adesione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2) La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli Aderenti.
- 3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.23 - Rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni di Assicurazione si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

Disposizioni in materia di Responsabile

Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1) La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della Compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2) La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3) Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4) Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1) I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

Art. 3 - Decadenza

- 1) La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1) La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2) Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3) Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1) Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2) A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia garantisce all'Aderente l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3) Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1) Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni di Assicurazione, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli Aderenti.
- 2) Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Separata in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione; che gli investimenti della Gestione Separata avvenga nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento

- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento
- b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
- i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia
 - ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP
 - iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con riferimento ai controlli su:**
- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate nelle Condizioni di Assicurazione, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3) Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per la prestazione assicurativa accessoria prevista dal Regolamento del PIP.**
- 4) Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.**

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1) Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 - Responsabilità

- 1) Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.**
- 2) Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.**
- 3) All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.**

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Condizioni di Assicurazione

comprehensive di:

- **Regolamento Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA**
- **Allegato delle Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria - Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**

modello V394C edizione 03/20

pagina bianca

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**", istituito ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, di seguito definito "Decreto", e successive modifiche e integrazioni.

La finalità di **Libero Domani** è quella di realizzare, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita, una forma pensionistica individuale che permetta all'Aderente di ottenere una prestazione complementare a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.

L'Aderente è colui che si iscrive al Piano e sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Libero Domani è in regime di contribuzione definita: l'ammontare della prestazione è infatti determinata in funzione della contribuzione effettuata dall'Aderente, oltre che dell'operazione di rivalutazione annuale di quanto investito.

Libero Domani è strutturato in due fasi distinte:

- una **fase di accumulo**: periodo che va dal momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento a quello in cui decide di beneficiare della prestazione, una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso di questo periodo l'Aderente costituisce la propria posizione individuale
- una **fase di erogazione della prestazione**: fase successiva a quella di accumulo, relativa al periodo in cui viene erogata la prestazione.

Relativamente alla fase di erogazione della prestazione si rimanda al **Documento sulle rendite** che norma sia la conversione in rendita che l'erogazione delle diverse tipologie di rendita previste da **Libero Domani**.

Il presente contratto è strutturato come Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile, a premi ricorrenti e con possibilità di versamenti integrativi (tariffa 151) ed è collegato alla Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, dedicata esclusivamente alle forme pensionistiche complementari della Compagnia.

Nella fase di adesione a **Libero Domani** l'Aderente ha la possibilità di scegliere - in modo facoltativo - come prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale, una **Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito "Assicurazione Temporanea".

Si rimanda all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione per le Condizioni di Assicurazione dell'Assicurazione Temporanea.

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dall'allegato alle Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Libero Domani si attiene a quanto disciplinato dal Decreto, di conseguenza sono possibili modifiche e integrazioni in corso di contratto solo in caso di interventi legislativi.

Art.2 - Durata

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del Decreto la durata del contratto - definita come arco temporale durante il quale il contratto è efficace - coincide con la vita dell'Aderente.

Nella fase di accumulo la durata va dalla data di decorrenza del contratto alla data della maturazione dei requisiti di accesso alla **prestazione pensionistica complementare**, di seguito prestazione.

È possibile prolungare la durata della fase di accumulo alle condizioni indicate all'Art.3.

La durata minima di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non deve essere inferiore a 5 anni.

Nella fase di erogazione della prestazione la durata coincide con la vita dell'Aderente: si rimanda, per un maggior dettaglio, all'Art.1 del Documento sulle rendite.

Art.3 - Prosecuzione volontaria

Ai sensi dell'art.8 comma 11 del Decreto, l'Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l'adesione a **Libero Domani** a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari.

L'Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi.

Tale scelta garantisce in ogni caso all'Aderente la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione.

Art.4 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del contributo di perfezionamento - eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea - e la sottoscrizione del documento di polizza da parte dell'Aderente.

L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Aderente tra la data di conclusione e la data di decorrenza del contratto, la Compagnia restituisce quanto versato dall'Aderente, previa consegna del certificato di morte.

Art.5 - Revoca dell'adesione e diritto di recesso

Nella fase che precede la conclusione del contratto l'Aderente ha la facoltà di revocare l'adesione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.

La Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell'Aderente.

La revoca deve essere esercitata dall'Aderente mediante lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, definita all'Art.4, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti, al netto della eventuale quota parte di premio annuo costante dell'Assicurazione Temporanea relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto - relativamente al rischio corso.

Art.6 - Età dell'Aderente

Il contratto non prevede - per aderire al contratto - alcun limite di età dell'Aderente.

L'età da considerare è quella assicurativa, per la quale si ipotizza che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

In ogni caso si chiarisce che, per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.

Art.7 - Contributi

Libero Domani prevede le seguenti tipologie di contributo:

- **premio ricorrente:** premio da versare alla data di perfezionamento del contratto e ad ogni data di ricorrenza del contratto. Su richiesta dell'Aderente il premio ricorrente può essere corrisposto alle date di ricorrenza annuali, semestrali, trimestrali o mensili, secondo la cadenza di pagamento prescelta
- **premio integrativo:** premio versato dall'Aderente in periodi diversi dalla data di ricorrenza del contratto
- **premio da trasferimento:** importo ottenuto dalle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
- **premio da reintegro:** importo ottenuto dal contributo versato dall'Aderente per il reintegro della posizione individuale, a seguito di una precedente anticipazione, così come definita all'Art.18.

Relativamente al solo premio ricorrente l'Aderente può richiedere alla Compagnia di indicizzare lo stesso di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%.

In caso di scelta di indicizzazione, ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto successiva alla richiesta, il premio ricorrente viene automaticamente rivalutato - su base annua - della percentuale prescelta.

Tale scelta può essere effettuata dall'Aderente:

- alla data di adesione
- almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annuale del contratto, a partire dalla quale si intende attivare l'indicizzazione del premio ricorrente.

Per attivare tale scelta è necessario inviare alla Compagnia una comunicazione scritta.

L'Aderente ha sempre la possibilità di revocare la propria decisione, inviando una comunicazione scritta alla Compagnia almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annuale a partire dalla quale si intende interrompere l'indicizzazione.

In entrambi i casi di attivazione o di revoca la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Resta valida, per l'Aderente, la facoltà di decidere di non indicizzare il premio ricorrente.

In generale la corresponsione di ciascun contributo è assolutamente libera da parte dell'Aderente, il quale, in qualsiasi momento, può variare, sospendere, riprendere il versamento e/o variarne la periodicità.

Anche in questo caso, ad eccezione della sospensione, la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Se l'Aderente sceglie l'Assicurazione Temporanea - di cui all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - quanto corrisposto è da intendersi come somma del contributo relativo alla prestazione previdenziale e del premio annuo costante afferente all'Assicurazione Temporanea e in tal caso la facoltà dell'Aderente di ridurre l'importo da corrispondere è riferita soltanto al contributo e in nessun caso al premio annuo costante.

Ai sensi dell'art.8 comma 1 del Decreto, oltre alle tipologie di contributo sopra indicate, i lavoratori dipendenti possono corrispondere il flusso in maturazione del TFR - trattamento di fine rapporto, in tal caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

L'Aderente può aderire a **Libero Domani** per far confluire in esso il solo flusso del TFR, senza versamento di altri contributi.

Sempre relativamente ai lavoratori dipendenti, i datori di lavoro possono contribuire con il versamento di **contributi datoriali**.

Non esiste alcun importo minimo del contributo.

La Compagnia - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti, che risultano essere parte integrante del contratto:

- **documento di polizza:** a fronte del versamento del premio ricorrente di perfezionamento, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea.

Il documento viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del contratto

- **quietanza:** a fronte del versamento di ciascun premio ricorrente successivo, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea. La quietanza risulta essere parte integrante del contratto e viene rilasciata dall'Intermediario, cui è assegnato il contratto, all'Aderente nel solo caso in cui la modalità di pagamento scelta sia diversa dall'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD. In caso di pagamento tramite SDD ha valore di quietanza la conferma dell'addebito
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento:** a fronte del versamento di ogni eventuale premio integrativo, da trasferimento o da reintegro. Il documento attesta l'operazione e viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del versamento.

In questi documenti vengono indicati, tra l'altro, ciascun versamento effettuato, il corrispondente premio investito - di cui di seguito - e la data di decorrenza del contratto ovvero del versamento.

Annualmente la Compagnia invia all'Aderente una **comunicazione periodica** con il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell'anno precedente e l'ammontare complessivo dei premi non dedotti.

Le informazioni sui versamenti effettuati e sulla propria posizione individuale maturata sono a disposizione dell'Aderente nell'*Area riservata ai clienti* presente nella sezione previdenziale del sito www.sara.it. Per accedervi l'Aderente deve inserire il proprio codice fiscale e una *password*: al primo accesso la *password* corrisponde alla data di adesione a Libero Domani, indicata in calce al Modulo di adesione sottoscritto, per i successivi accessi sarà necessario indicare una nuova e definitiva *password*.

Relativamente alla modalità di versamento dei contributi l'Aderente può corrispondere il premio ricorrente - eventualmente integrato con il premio annuo costante relativo alla Assicurazione Temporanea - alla data di perfezionamento del contratto con uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che siano intestati alla Compagnia, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità: assegno bancario, postale o circolare (munito della clausola di non trasferibilità), ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, ovvero sistema di pagamento elettronico.

Alle date di ricorrenza successive, l'Aderente - se ha deciso per la periodicità annuale - può scegliere di mantenere la medesima modalità di versamento prevista alla data del perfezionamento, ovvero può decidere per il pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD.

Nel caso in cui l'Aderente abbia deciso per la periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la sola modalità di versamento prevista è l'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD.

Per tutti i versamenti dei contributi diversi dal premio ricorrente l'Aderente può scegliere una delle modalità di pagamento previste alla data di perfezionamento.

Qualora l'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD non vada a buon fine per motivi non riconducibili alla Compagnia, la Compagnia stessa comunica tale circostanza all'Aderente, specificando che l'importo insoluto e, eventualmente, gli importi successivi devono essere versati per il tramite dell'Intermediario di riferimento.

In caso di versamento con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la Compagnia, alla data di ricorrenza annuale del contratto successiva a quella in cui addebito diretto SEPA non è andato a buon fine, trasforma automaticamente la periodicità di pagamento in annuale.

Art.8 - Spese

Fase di accumulo

Su tutti i contributi - tranne che sul premio da trasferimento - si applica una **spesa direttamente a carico dell'Aderente** pari al 3% del contributo stesso.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita di seguito **rendimento trattenuto**, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

tasso medio di rendimento	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale del 6,75%	risulta essere pari al 20% del tasso medio di rendimento
se minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%	risulta essere pari all'1,35% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
se minore dell'1,35%	risulta essere pari al tasso medio di rendimento

Tale rendimento trattenuto viene prelevato dal patrimonio della Gestione in occasione della rivalutazione del contratto, stabilita al 31/12 di ogni anno. Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda alla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.11.

Nel solo caso in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, alla posizione individuale maturata al momento della richiesta viene applicata una spesa pari a Euro 50.

Diversamente, non è prevista alcuna spesa nei casi in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di:

- RITA (Art. 13)
- decesso dell'Aderente (Art. 15)
- riscatto (Artt. 16 e 17)
- anticipazione (Art. 18)
- trasferimento ad altra forma previdenziale complementare in caso di perdita dei requisiti (Art. 19).

Fase di erogazione

Per il dettaglio sulle spese nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

Libero Domani prevede il versamento di una successione di contributi, liberi per importo e frequenza, così come indicato all'Art.7.

Per determinare la posizione individuale si procede come segue.

A fronte di ciascun contributo versato la Compagnia:

- determina il **premio investito**, pari al contributo versato al netto della spesa direttamente a carico dell'Aderente
- rivaluta il premio investito alla successiva data del 31/12 - nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.11 - in base al rendimento della Gestione Separata. Relativamente alla prima rivalutazione il premio investito viene rivalutato applicando ad esso il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31/12 successivo. Di conseguenza, a tale data, viene definito **capitale rivalutato** l'importo ottenuto come somma del premio investito e della quota relativa alla rivalutazione dello stesso
- rivaluta, al 31/12 di ogni anno, ciascun capitale in base al rendimento della Gestione Separata e nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

Nel corso della fase di accumulo il capitale rivalutato viene ridotto in base alle liquidazioni per i riscatti parziali e per le anticipazioni eventualmente effettuate dall'Aderente e non reintegrate, di cui agli Artt. 17 e 18 e per la RITA, di cui all'Art. 13.

La **posizione individuale** è data dalla somma dei singoli capitali rivalutati, relativi a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo e rappresenta la base per il calcolo:

- della prestazione a cui l'Aderente accede al raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, in caso di prosecuzione volontaria, alla data in cui l'Aderente beneficia della prestazione; di seguito, per indicare il momento dell'effettivo accesso, si indica genericamente: data di accesso alla prestazione
- della liquidazione in caso di decesso dell'Aderente, di cui all'Art.15

- della liquidazione in caso di riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, di cui, rispettivamente, agli Artt.16, 17, 18 e 19.

Art.10 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale

La posizione individuale maturata viene determinata come somma dei seguenti importi:

- la posizione individuale risultato dell'operazione di rivalutazione alla data del 31/12 precedente la data dell'evento e dunque già consolidata al contratto
- la somma dei premi investiti, così come definiti all'Art.9, corrisposti dal 1°/1 dell'anno successivo (anno in cui cade l'evento) alla data dell'evento stesso.

Per data dell'evento si intende sia la data di accesso alla prestazione che la data di richiesta di liquidazione per tutti i casi indicati all'Art.9 e dettagliati maggiormente a seguire.

Art.11 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua:

- della posizione individuale nel corso della fase di accumulo
- della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Fase di accumulo

A) misura annua di rivalutazione

Il 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- la Compagnia determina il **tasso medio di rendimento** - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente
- la **misura annua di rivalutazione** riconosciuta al contratto - funzione del tasso medio di rendimento - si determina in base alle seguenti modalità:
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,75%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, fissata dalla Compagnia, pari all'80%
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto della Compagnia, pari a 1,35 punti percentuali
 - se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,35% la misura annua di rivalutazione è pari allo 0%.

La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.

La Compagnia riconosce una **misura annua di rivalutazione minima garantita** pari allo 0% - e dunque la restituzione dei contributi netti versati nei seguenti casi:

- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: RITA, anticipazione, riscatto, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
- decesso dell'Aderente
- liquidazione della prestazione al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

La Compagnia ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

B) rivalutazione della posizione individuale

al 31 dicembre di ogni anno il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla posizione individuale in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione della posizione individuale garantisce il **consolidamento** delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli anni successivi, la posizione individuale non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale e anticipazione.

Gli aumenti della posizione individuale vengono comunicati di volta in volta all'Aderente con rendiconto annuale.

Fase di erogazione

Per il dettaglio sulla rivalutazione nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.

Art.12 - Prestazione

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del Decreto, l'Aderente ha diritto alla prestazione dal momento in cui sono rispettate le seguenti condizioni:

- abbia raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente. Ai sensi dell'art.13 comma 5 del Decreto, per l'Aderente non titolare di reddito da lavoro o di impresa, viene considerata come età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- siano trascorsi interamente 5 anni dalla data di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini del calcolo del numero di anni di partecipazione a tali forme sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati e per i quali l'Aderente non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione individuale maturata.

Nel momento in cui l'Aderente intende beneficiare della prestazione, la Compagnia determina la posizione individuale maturata quale risulta alla data di accesso alla prestazione.

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito rendita.

L'Aderente ha la facoltà di scegliere se e in quale percentuale ottenere dalla Compagnia la liquidazione della posizione individuale maturata in forma di capitale.

Nel caso non si effettui alcuna scelta viene erogato in rendita il 100% della posizione individuale maturata.

La scelta deve essere effettuata dall'Aderente con richiesta scritta da inviare alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, la Compagnia inizia l'erogazione della prestazione sulla base della scelta effettuata: nel caso di erogazione della rendita questa è da intendersi come posticipata.

Si rimanda all'Art.22 delle presenti Condizioni di Assicurazione e all'Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulla modalità e sulla tempistica di erogazione della prestazione.

Art.13 - Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA

È data facoltà all'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
- abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
- possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa, venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA**, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, **per un periodo massimo di 5 anni.**

Nel caso in cui l'Aderente abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ha facoltà di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA per un periodo massimo di 10 anni**, a condizione che lo stesso Aderente:

- possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- si trovi nel decennio antecedente la data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In entrambi i casi, nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne, in qualsiasi momento, la revoca; ciò comporta la cessazione delle rate di RITA residue.

La RITA è altresì automaticamente revocata in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

L'Aderente ha inoltre la facoltà di richiedere - con riferimento alla sola porzione residua di posizione individuale non richiesta e utilizzata a titolo di RITA - il riscatto, l'anticipazione o la prestazione pensionistica.

La RITA viene corrisposta con cadenza trimestrale.

Art.14 - Liquidazione in capitale

Ai sensi dell'art.11 comma 3 e dell' art.23 comma 7 lettera c) del Decreto, **Libero Domani** prevede che l'Aderente possa decidere sulla liquidazione, in forma di capitale, della totalità della propria posizione individuale maturata qualora sia presente una delle seguenti circostanze:

- l'importo ottenuto convertendo il 70% della posizione individuale maturata in rendita, così come determinata all'Art.1 del Documento sulle rendite e calcolata con frazionamento annuale, risulti essere inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.335
- l'Aderente risulti, entro la data 29 aprile 1993, essere stato assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421.

Art.15 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di decesso dell'Aderente

In caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo ovvero nel corso di erogazione della RITA, il contratto si risolve e la Compagnia garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all'Art.24 - la liquidazione di una prestazione pari alla posizione individuale maturata, quale risulta alla data del decesso, per la quale si rimanda all'Art.10.

Art.16 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale

Ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera c) del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, di cui all'Art.10, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Ai sensi dell'art.14 comma 5 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione dal contratto.

Dal valore di riscatto totale non viene detratta alcuna spesa.

Art.17 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale

Ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera b) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'art.14 comma 5 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri e modalità del riscatto totale.

Dal valore di riscatto parziale non viene detratta alcuna spesa.

Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.

Art.18 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione

Ai sensi dell'art.11 comma 7 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari:
 - per un importo non superiore al 75% della posizione: per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
 - per un importo non superiore al 30% della posizione, per ulteriori esigenze dell'Aderente.

Si considerano utili, per poter esercitare tale diritto, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali egli non abbia esercitato il diritto di riscatto totale.

Complessivamente l'importo ottenuto dall'Aderente a titolo di anticipazione non può eccedere, nei primi due casi, il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle somme non reintegrate e il 30% della posizione individuale maturata, sempre incrementata delle somme non reintegrate, nell'ultimo caso.

In ogni momento nel corso della fase di accumulo l'Aderente ha la facoltà di reintegrare l'importo erogato a titolo di anticipazione, definito **premio da reintegro**.

Il valore dell'anticipazione è determinato secondo quanto indicato all'Art.10.

Dal valore dell'anticipazione non viene detratta alcuna spesa.

Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.

Per un maggior dettaglio sulle modalità di riconoscimento dell'anticipazione, si rimanda al Documento sulle anticipazioni, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.19 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'art.14 commi 2, 5, 6 e 8 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- trascorsi almeno 2 anni dalla data di adesione alla forma pensionistica complementare, qualora l'Aderente decida liberamente il trasferimento, al momento del trasferimento viene applicata una spesa pari a Euro 50
- senza alcun vincolo temporale qualora per l'Aderente vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare; in questo caso, al momento del trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, non viene applicata alcuna spesa
- senza alcun vincolo temporale, qualora l'Aderente abbia diritto ad accedere ad altra forma in relazione alla sua nuova attività lavorativa; in questo caso, al momento del trasferimento, viene applicata una spesa pari a Euro 50
- senza alcun vincolo temporale, nei casi di modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche, come da Art.3 del Documento sulle rendite, e di modifiche delle caratteristiche di **Libero Domani**; in questo caso, al momento del trasferimento, non viene applicata alcuna spesa.

La richiesta di trasferimento, corredata della documentazione di cui all'Art.22, deve essere effettuata dall'Aderente con una comunicazione alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

La Compagnia, al massimo entro i 6 mesi successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, effettua tutti gli adempimenti necessari al trasferimento.

L'importo da trasferire - eventualmente al netto della spesa di Euro 50 - è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento, così come indicato all'Art.10.

Art.20 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare

Ai sensi dell'art.14 comma 6 del Decreto, trascorsi almeno 2 anni dall'adesione ad una forma pensionistica complementare, è possibile trasferire in **Libero Domani** la posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare.

La Compagnia, ricevuta dalla forma pensionistica complementare di origine la documentazione necessaria, considera l'importo trasferito come un premio da trasferimento e non applica ad esso alcuna spesa.

Art.21 - Scioglimento del contratto

Libero Domani si risolve nei seguenti casi:

- recesso dal contratto
- liquidazione della posizione individuale maturata a seguito di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo
- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
- liquidazione del valore di riscatto totale.

Relativamente agli ultimi due punti, trasferimento e riscatto totale, questi sono strettamente normati ai sensi del Decreto.

Art.22 - Pagamenti della Compagnia

Verificatosi uno degli eventi previsti ogni richiesta di liquidazione, ovvero erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta:

- l'importo da liquidare in quota capitale (Artt. 12 e 14)
- l'importo o la percentuale della posizione individuale maturata da liquidare in forma di RITA (Art. 13)
- l'importo da liquidare in caso di riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata (Art.17)
- l'importo da liquidare in caso di anticipazione (Art.18)
- le informazioni necessarie ad individuare la forma pensionistica complementare, in caso di trasferimento ad altra forma (Art. 19).

Sarà cura della Compagnia verificare che l'importo da liquidare richiesto dall'Aderente sia conforme alla percentuale stabilita dal Decreto.

Si rimanda all'Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta.

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.**

In particolare vengono richiesti:

indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente

nei casi di erogazione della prestazione in rendita: si rimanda all'Art.6 del Documento sulle rendite

nei casi di richiesta di liquidazione in caso di decesso dell'Aderente:

- certificato di morte dell'Aderente
- fotocopia di un valido documento dei Beneficiari

- codice fiscale relativo ai Beneficiari
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante l'identità degli eredi legittimi, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi

nei casi di richiesta di liquidazione per RITA, riscatto, totale o parziale, ovvero anticipazione

- documentazione che attesti i requisiti per la RITA, il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente

nei casi di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

- comunicazione scritta dell'Aderente con la quale si richiede il trasferimento della posizione individuale maturata
- documentazione che attesti i requisiti per il trasferimento, stabiliti dal Decreto
- autorizzazione al trasferimento da parte della forma pensionistica complementare.

In termini generali la Compagnia si riserva di chiedere ogni altro documento, nel rispetto delle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore titolare del pegno.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Relativamente a tale termine, viene fatta eccezione sia per l'erogazione della rendita, le cui rate vengono corrisposte in modo posticipato, a seconda della rateazione prescelta, che per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per il quale è previsto un termine massimo di 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Ogni eventuale modifica relativa al conto corrente deve essere prontamente comunicata alla Compagnia; in caso di mancata comunicazione la Compagnia mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui l'Aderente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito. Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Compagnia.

Art.23 - Cessione - Pegno

Ai sensi dell'art.11 comma 10 del Decreto, viene stabilito il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e vengono fissati i limiti alla sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità della prestazione erogata al termine di questa fase.

Infatti, si prevede quanto segue:

- non può essere sequestrata, pignorata e ceduta la posizione individuale nella fase di accumulo
- sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria:
 - le anticipazioni per le spese sanitarie
 - la prestazione pensionistica sia in rendita che in capitale
- non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità - e dunque sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli - i crediti relativi alle somme oggetto di:
 - riscatto totale e parziale
 - anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'Aderente.

Nei casi previsti, tali atti di sequestro, pegno o cessione diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta dell'Aderente, ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Art.24 - Beneficiario

Distintamente per tipologia di liquidazione, ovvero in caso di decesso dell'Aderente, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, prima della maturazione del diritto alla prestazione, i Beneficiari della posizione individuale, quale risulta maturata alla data del decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Si rimanda all'Art.7 del Documento sulle rendite per l'individuazione dei Beneficiari in caso di prestazione in rendita.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alla designazione dei Beneficiari per il caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, l'Aderente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'Aderente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Come previsto dall'art.1921 del Codice Civile, la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate dall'Aderente per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, in cui si sia indicato espressamente il presente **Libero Domani** o siano indicate le somme in esso maturate.

Ai sensi dell'art.1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.

Ai sensi dell'art.14 comma 3 del Decreto, in mancanza sia degli eredi legittimi o testamentari che dei Beneficiari designati, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.25 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente e/o degli aventi diritto.

Si rimanda al Documento sul regime fiscale, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

Art.26 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'Aderente ovvero dei Beneficiari designati aventi diritto alla prestazione.

Art.27 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

Regolamento FUTURO&PREVIDENZA

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome FUTURO&PREVIDENZA (di seguito Gestione Separata).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell'Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.

La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di seguito IVASS con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle reverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

- 1) al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall'Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- imposte e tasse
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
- compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

- 2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE E A PREMIO ANNUO COSTANTI**

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l'**Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito Assicurazione Temporanea.

Se scelta dall'Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da **Libero Domani**.

L'adesione a tale Assicurazione Temporanea è **facoltativa**.

L'Aderente può attivarla soltanto in fase di adesione a **Libero Domani**.

Le presenti Condizioni di Assicurazione, allegate alla Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale, normano esclusivamente le caratteristiche dell'Assicurazione Temporanea.

Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell'adesione e diritto di recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Le informazioni relative alla modalità di pagamento sono dettagliate all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Di seguito per contratto si intende l'insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Assicurazione Temporanea.

Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:

- dalle Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale
- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzia offerta

Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale la Compagnia garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato caso morte indicato in polizza.

La scadenza contrattuale non può essere successiva alla data in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio.

Il capitale assicurato caso morte - quale indicato in polizza, ovvero in appendice - non può risultare inferiore ad Euro 20.000 e superiore a Euro 200.000.

La presente Assicurazione Temporanea non è assumibile nel caso in cui l'Aderente risulti essere, con la Compagnia, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o Assicurazioni in forma di Mista, tali per cui l'importo massimo di capitale caso morte complessivo, comprensivo dunque della presente prestazione assicurativa accessoria, risulti superiore a Euro 200.000.

La prestazione prevista viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio stesso.

In caso di sopravvivenza dell'Aderente alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico della Compagnia: il contratto si intende estinto e i premi versati restano acquisiti alla Compagnia.

La prestazione è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato - per le esclusioni e l'assunzione del rischio e per la limitazione della copertura del rischio - rispettivamente agli Artt.3 e 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle tavole di cui di seguito.

Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio

Esclusioni

Il rischio di morte dell'Aderente è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- **dolo del Beneficiario**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
- **incidente di volo**, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili** qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta del suo comportamento
- **decesso, se avviene in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Aderente**; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.

In questi casi - eccetto che per il caso di morte causata da dolo del Beneficiario - la Compagnia corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Aderente.

Nel caso di morte causata da dolo del Beneficiario la Compagnia non riconosce alcun importo.

Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell'Aderente

La Compagnia, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:

- delle condizioni di salute dell'Aderente, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
- delle attività professionali e sportive svolte dall' Aderente.

È sufficiente che l'Aderente sottoscriva, nel modulo di adesione e in polizza, una dichiarazione relativa al suo:

- buono stato di salute
- non esercitare professioni considerate a rischio
- non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.

Il contratto è, infatti, destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione del modulo di adesione possano dichiarare di:

- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
- non aver subito interventi chirurgici significativi
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato nelle tavole di cui di seguito.

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

L'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia, mediante lettera A.R., ogni suo cambiamento di professione o attività intervenuto in corso di contratto, che vada a modificare il rischio.

In caso di mancata comunicazione la Compagnia si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.5.

Art. 4 Limitazione della copertura di rischio - carenza

Qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponde - in luogo del capitale assicurato caso morte - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

La Compagnia non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato caso morte, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato caso morte non viene pagato.

In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

Art.5 Dichiarazioni dell'Aderente e comunicazioni alla Compagnia

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Aderente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte della Compagnia - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, la Compagnia - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.

Nel caso si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:

- annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- non corrispondere alcuna prestazione in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Nel caso non si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:

- recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- ridurre la prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Ovviamente, anche l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta la rettifica dei premi o della prestazione. Al fine di permettere alla Compagnia di valutare pienamente l'eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Aderente stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.

Art. 6 Durata

L'Aderente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di adesione anche compatibilmente con la sua età.

La durata è compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo pari alla differenza tra l'età - fissata a 67 anni - in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio e la sua età al momento della sottoscrizione.

La durata massima non può mai essere superiore a 30 anni e può anche essere inferiore alla durata prevista per la fase di accumulo.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso di **Libero Domani**
- termine della fase di accumulo di **Libero Domani**
- riscatto totale di **Libero Domani**
- trasferimento di **Libero Domani** ad altra forma pensionistica complementare
- interruzione del pagamento dei premi
- scadenza del contratto
- decesso dell'Aderente in corso di validità della copertura della presente prestazione assicurativa accessoria.

Art. 7 Limiti di età dell'Aderente

Il contratto prevede determinati limiti di età minima e massima dell'Aderente, sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto:

- età minima alla data di decorrenza del contratto: 18 anni
- età massima alla data di decorrenza del contratto: 60 anni
- età massima alla data di scadenza del contratto: 67 anni.

Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

Art. 8 Premio annuo costante

La prestazione assicurativa accessoria descritta al precedente Art.2 viene garantita dietro versamento da parte dell'Aderente - per tutta la durata del contratto e sempre che egli sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza.

In fase di adesione tale premio annuo costante è da corrispondere unitamente al premio ricorrente destinato ad alimentare la posizione individuale maturata; in ogni caso non va ad incrementare la posizione individuale dell'Aderente.

Ciascun importo è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene versato in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'Aderente.

L'importo del premio annuo costante - che non può essere variato nel corso della durata contrattuale - viene scelto dall'Aderente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.

La Compagnia determina il capitale assicurato caso morte in base a:

- il premio annuo costante scelto dall'Aderente
- la durata prescelta
- l'età assicurativa dell'Aderente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ciascun premio - annuo o rata di premio - deve intendersi al lordo:

- della cifra fissa, pari a Euro 30
- del caricamento percentuale, pari al 15%
- dell'eventuale interesse di frazionamento.

È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili; la scelta deve coincidere con quella effettuata per i premi ricorrenti relativi alla prestazione pensionistica.

I rispettivi interessi di frazionamento - da applicare solo sul premio annuo costante, per ciascuna rata - sono pari all'1,5%, 2% e 2,5%.

È comunque facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia di poter variare il frazionamento; condizione necessaria è quella di comunicare la propria decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.

Il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero e anche in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile l'Aderente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio.

Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite alla Compagnia.

Premesso che il premio annuo costante di perfezionamento deve essere versato, in fase di adesione, contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, la modalità di corresponsione di tale premio è funzione della scelta effettuata in termini di frazionamento.

Per la modalità di pagamento si rimanda all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione della prestazione pensionistica.

Art. 9 Mancato pagamento del premio

L'Aderente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio la prestazione assicurativa accessoria decade e i premi versati fino a quel momento restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.

Art. 10 Riattivazione, Riscatto e riduzione

Il presente contratto non prevede né riattivazione - intesa come ripresa del pagamento dei premi - né riscatto e né riduzione.

Art. 12 Pagamenti della Compagnia

Verificatosi l'evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente alla Compagnia, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- certificato di nascita dell'Aderente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
- certificato di morte dell'Aderente
- relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia
- eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Aderente, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante l'identità degli eredi legittimi, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio.

Profilo sanitario

Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:

- **Displasie**
- **Leucemie**
- **Linfomi**
- **Mielomi**
- **Neoplasie maligne di qualsiasi tipo**
- **Lesioni precancerose**
- **Malattie della pelle:** pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
- **Malattie immunopatologiche:** immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti
- **Malattie delle ossa e delle articolazioni:** artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite
- **Malattie dismetaboliche:** diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia ed ipertensione arteriosa
- **Malattie dell'apparato respiratorio:** insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
- **Malattie dell'apparato cardiovascolare:** ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
- **Malattie dell'apparato digerente:** esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
- **Malattie dell'apparato uro-genitale:** insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica
- **Malattie del sistema nervoso centrale e periferico:** vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
- **Malattie degli organi di senso:** cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
- **Malattie delle ghiandole endocrine:** adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
- **Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici:** talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
- **Malattie rare e genetiche.**

Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.

Profilo professionale

Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:

- Acrobata
- Aeronautica militare
- Agente di custodia
- Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)
- Attore/Artista esposto anche a rischi speciali
- Autista di autocarri di oltre 35 quintali
- Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico
- Aviazione civile
- Carabiniere
- Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare
- Circo equestre
- Collaudatore di auto e moto
- Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)
- Esercito
- Guardia del corpo
- Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza
- Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)
- Guida alpina
- Marina mercantile
- Marina militare
- Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto)
- Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare
- Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera
- Operaio di cementifici
- Polizia
- Professionista sportivo
- Sommozzatore/Palombaro
- Speleologo
- Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplosivi
- Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature
- Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale
- Vigile del fuoco.

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

Profilo sportivo

Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:

- Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente
- Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente
- Arrampicata libera (free climbing)
- Arti marziali (in genere)
- Atletica pesante
- Bob
- Bungee jumping
- Canoa fluviale
- Football americano
- Guida alpina
- Guidoslitta
- Hydrospeed
- Immersioni subacquee non in apnea
- Kayak
- Kitesurf
- Lotta (nelle sue varie forme)
- Paracadutismo
- Parapendio
- Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove
- Pugilato dilettantistico
- Rafting
- Rugby
- Salto dal trampolino con sci e idrosci
- Sci acrobatico
- Sci alpinismo
- Sci estremo
- Torrentismo
- Snowboard acrobatico
- Sport aerei (in genere)
- Vela di altura.

Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sul regime fiscale

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa ed è valido a decorrere dal 20 marzo 2020.

modello V3948 edizione 03/20

pagina bianca

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Art.1 - Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il *plafond* teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che l'Aderente - nel caso sia un lavoratore dipendente - può scegliere di destinare a **Libero Domani** la totalità, ovvero una quota parte, del cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).

In tal caso tale importo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (con soglia massima di reddito pari a Euro 80.000) ed è possibile eccedere il limite di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 - ovvero eccedere il limite di deducibilità fiscale previsto in caso di prima occupazione - fino ad un limite massimo di:

- Euro 8.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente
- Euro 9.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente di aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - sia l'ammontare dei contributi corrisposti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi, sia l'importo dei contributi corrisposti a **Libero Domani** derivanti dal cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).

Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Art.2 - Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

I piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura - in termini generali - del 20%.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è data dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, ottenuto come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di

ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

In ogni caso non tutti i redditi maturati concorrono in egual misura alla determinazione della base imponibile: infatti, i redditi derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico ed equiparati - oltre che in obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta *white list* e altre tipologie di obbligazioni - concorrono alla determinazione della base imponibile per la sola quota del 62,5%, mentre i redditi derivanti dall'investimento in altre tipologie di titoli concorrono pienamente alla determinazione della base imponibile.

Il fine di tale operazione è agevolare l'Aderente che viene così a beneficiare indirettamente della minor tassazione applicata ai titoli del debito pubblico ed equiparati - aliquota pari al 12,5% - come se l'investimento in tali titoli fosse effettuato direttamente e non per il tramite della forma pensionistica complementare.

La quota di questa particolare tipologia di titoli del debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche è determinata ogni anno dalla Compagnia.

L'eventuale risultato negativo è calcolato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

Art.3 - Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che è uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata - base imponibile - a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita.

La base imponibile viene determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'Art.2 in capo alla forma pensionistica complementare, agli importi non dedotti e ai contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato (*welfare* aziendale).

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione, dell'aliquota del 15%, di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%^(*). Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

La Legge di Bilancio 2018, che introduce la Rendita integrata temporanea anticipata (RITA), stabilisce che la parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La parte imponibile della RITA è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare; si applica quindi il principio fiscale del *pro-rata temporis* per la determinazione della base imponibile riconducibile alle tre diverse porzioni di montante maturato.

L'Aderente, percettore della RITA, ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

^(*) si riduce nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli del debito pubblico ed equiparati

Art.4 - Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che è applicata sul relativo ammontare imponibile, come determinato al precedente Art.3, nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni riguardo alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

pagina bianca

Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Documento sulle rendite

**comprensivo delle tabelle dei coefficienti di
conversione in rendita**

**il presente Documento sulle rendite è parte integrante
delle Condizioni di Assicurazione.**

modello V394F edizione \$' /&\$

pagina bianca

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

DOCUMENTO SULLE RENDITE

PREMESSA

Il presente Documento sulle rendite, allegato alle Condizioni di Assicurazione, disciplina la fase di conversione e di erogazione della prestazione in forma di rendita di **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione di **Libero Domani** può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito rendita.

Si rimanda all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione per un maggior dettaglio sulla modalità di scelta della prestazione da parte dell'Aderente e della tempistica di erogazione.

Art.1 - Erogazione in rendita

La Compagnia determina la prestazione in forma di rendita applicando alla posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il **coefficiente di conversione in rendita**, di cui all'Art.2 e all'Allegato del presente Documento, determinato in funzione dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione e della rateazione prescelta relativamente all'erogazione, di cui di seguito.

Ovviamente, la posizione individuale maturata da convertire in rendita è quella al netto dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale.

La rendita - al netto delle imposte e della spesa di erogazione, pari a Euro 5, di cui al successivo Art.4 - viene:

- riconosciuta dalla Compagnia vita natural durante dell'Aderente e senza possibilità di essere riscattata durante questo periodo
- corrisposta in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile; nel corso della fase di erogazione non è possibile da parte dell'Aderente richiedere una diversa rateazione.

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.5.

Entro 60 giorni dalla data di rivalutazione annuale la Compagnia invia all'Aderente una comunicazione contenente dettagli sull'importo della rendita erogata nel corso del periodo di riferimento.

In alternativa alla prestazione in forma di rendita sopra descritta, l'Aderente ha la facoltà di decidere che la prestazione - al netto dell'eventuale quota erogata in capitale - possa essere erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

- a) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 5 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
- b) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 10 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
- c) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su altra testa** - dunque, oltre che di quella dell'Aderente (prima testa) anche di quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale - percentuale di reversibilità a scelta dell'Aderente - finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Art.2 - Determinazione dei coefficienti di conversione

Distintamente per tipologia di rendita la Compagnia determina i coefficienti di conversione. Nell'Allegato al presente Documento sono inserite le tabelle che illustrano i coefficienti di conversione necessari per determinare

l'importo della rendita annua in rate posticipate per ogni Euro 1.000 di posizione individuale maturata da convertire.

Le tabelle presenti in Allegato sono le seguenti:

- **Tabella 1:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni

Relativamente ai coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile su altra testa è necessario individuare anche la percentuale di reversibilità e l'età assicurativa della seconda testa.

A titolo di esempio, nell'Allegato al presente Documento, si illustrano alcuni coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile ipotizzando, oltre all'età assicurativa dell'Aderente e della seconda testa, una percentuale di reversibilità del 100%.

Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita, la Compagnia fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente, calcolato in base alle medesime componenti e informazioni utilizzate per le altre tipologie di rendita.

La Compagnia determina i coefficienti di conversione sulla base di ipotesi di evoluzione sia della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, sia dei rendimenti che possono essere ottenuti nel corso della fase di accumulo.

Di conseguenza, ciascun coefficiente di conversione viene calcolato tenendo conto:

- di una **componente demografica:** tavola demografica, indicata come A62, distinta per anno di nascita dell'Aderente
- di una **componente finanziaria:** tasso tecnico pari allo 0%

oltre che:

- della spesa di gestione, pari all'1,25 % della rata di rendita, di cui al successivo Art.4
- dell'età assicurativa raggiunta dall'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- della rateazione prescelta per la rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'importo della rendita erogata dalla Compagnia in rate posticipate si ottiene come segue:

- la posizione individuale maturata viene moltiplicata per il coefficiente di conversione
- il risultato viene diviso per 1.000
- al risultato vengono detratte le eventuali imposte e la spesa di erogazione pari a Euro 5, di cui all'art.4.

Art.3 - Modifica della componente demografica e/o finanziaria dei coefficienti di conversione nel corso della fase di accumulo

Nel corso della fase di accumulo la Compagnia ha la facoltà di modificare sia la componente demografica che quella finanziaria dei coefficienti di conversione.

Infatti, visto il lungo periodo che può intercorrere tra la data di adesione a **Libero Domani** e quella di erogazione della rendita, le ipotesi che hanno permesso inizialmente alla Compagnia di elaborare le previsioni necessarie alla determinazione dei coefficienti di conversione possono discostarsi sensibilmente rispetto ai reali andamenti demografici e/o finanziari, rendendo così necessario un adeguamento dei coefficienti stessi.

L'intervento di modifica è possibile se e solo se è valida una delle seguenti condizioni:

- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita
- l'Aderente, già presente in **Libero Domani** al momento della modifica, non debba esercitare il diritto alla prestazione nei 3 anni successivi.

Relativamente alla **componente demografica** è possibile adeguarsi alle nuove ipotesi nei casi in cui statistiche nazionali condotte dall'ISTAT, ovvero da altri qualificati organismi pubblici italiani o comunitari, rilevino variazioni della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana.

La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente demografica, ha effetto sia sui contributi già corrisposti che su quelli successivi.

Relativamente alla **componente finanziaria** la modifica è possibile nel caso in cui la Compagnia si debba adeguare alle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tasso annuo massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente finanziaria, ha effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di applicazione della modifica.

La Compagnia invia all'Aderente la comunicazione relativa alla modifica dei coefficienti di conversione almeno 120 giorni prima della data di applicazione della modifica stessa.

Nella comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione e devono essere illustrate le conseguenze economiche sulla prestazione.

Nel caso in cui le modifiche proposte dalla Compagnia comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente ha 90 giorni di tempo, dal momento della comunicazione, per decidere in merito all'accettazione o meno della modifica proposta.

Nel caso l'Aderente voglia rifiutare tale modifica, deve inviare una comunicazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia, con la quale l'informa delle sue intenzioni:

- interrompere i versamenti, conservando comunque la posizione individuale maturata e mantenendo valide tutte le facoltà previste da **Libero Domani**

ovvero

- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, senza rispettare il vincolo temporale di permanenza di 2 anni previsti dal Decreto e senza l'applicazione della spesa per il trasferimento, pari a Euro 50.

Art. 4 - Spese

Distintamente per età dell'Aderente e tipologia di rendita scelta, ciascun coefficiente di conversione - di cui all'Art.2 e all'Allegato - necessario a determinare la rendita, prevede una **spesa di gestione** pari all'1,25% della rata di rendita, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Per ciascuna rata di rendita è prevista una **spesa per l'erogazione** della rendita di Euro 5, trattenuta dall'importo di rata, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicato un rendimento trattenuto, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:

tasso medio di rendimento	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale del 10%	risulta essere pari al 10% del tasso medio di rendimento
se minore del 10% ma maggiore o uguale all'1%	risulta essere pari all'1% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
se minore dell'1%	risulta essere pari al tasso medio di rendimento

Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda all'Art.5.

Art.5 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) misura annua di rivalutazione

il 31 dicembre di ogni anno la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- a Compagnia determina il tasso medio di rendimento - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente
- la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto, funzione del tasso medio di rendimento, si

determina come segue:

tasso medio di rendimento	misura annua di rivalutazione
se maggiore o uguale del 10%	risulta essere il prodotto tra: <ul style="list-style-type: none"> tasso medio di rendimento aliquota di retrocessione del 90%
se minore del 10% ma maggiore o uguale all'1%	risulta essere la differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> tasso medio di rendimento rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1% <small>in base ai recenti tassi di rendimento è la modalità attualmente utilizzata</small>
se minore dell'1%	risulta essere pari allo 0%

La misura annua di rivalutazione minima garantita è pari allo 0%.

B) rivalutazione della rendita

ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla rendita in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti della rendita vengono comunicati di volta in volta all'Aderente.

Art.6 - Pagamenti della Compagnia

La richiesta di erogazione della prestazione in forma di rendita da parte dell'Aderente deve essere effettuata inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie. Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente:

- la tipologia di rendita scelta (Art.1)
- la percentuale di reversibilità, in caso di scelta di rendita reversibile (Art.1).
- la rateazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile (Art.1)

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.**

In particolare vengono richiesti:

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente
- documentazione che attesti il diritto alla prestazione
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente
- documento che comprovi, anche in forma di autocertificazione, l'esistenza in vita dell'Aderente, da consegnare con periodicità annuale, in fase di erogazione della rendita
- dati anagrafici relativi ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice fiscale relativo ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari, in caso di rendita certa.

Relativamente alle procedure adottate dalla Compagnia in merito al pagamento della prestazione in forma di rendita si rimanda all'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione.

Art.7 - Beneficiario

In caso di liquidazione della prestazione nelle forme di rendita previste, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita certa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita reversibile, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alle modalità di designazione dei Beneficiari si rimanda all'Art.24 delle Condizioni di Assicurazione.

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le tabelle che seguono illustrano i coefficienti di conversione necessari a determinare - per Euro 1.000 di posizione individuale maturata - la rendita annua in rate posticipate, distintamente per:

- età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- rateazione di erogazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.

Le tipologie di rendita vitalizia immediata rivalutabile individuate sono:

- **Tabella 1:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni.

Di seguito vengono illustrati - relativamente alla determinazione della rendita reversibile su altra testa - alcuni esempi di coefficienti di conversione, nell'ipotesi di tre combinazioni di età dell'Aderente e della seconda testa e di una percentuale di reversibilità del 100% (in caso di decesso dell'Aderente l'intero importo delle rate di rendita viene riconosciuto ai Beneficiari designati finché è in vita la seconda testa).

Coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile, nelle seguenti ipotesi:

- importo della posizione individuale da convertire: Euro 1.000
- età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione: 67 anni
- età assicurativa della seconda testa alla medesima data di accesso alla prestazione: 62 anni
- percentuale di reversibilità: 100%
- rateazione: annuale

anno di nascita del secondo soggetto (seconda testa)	anno di nascita dell'Aderente		
	1983	1973	1963
1988	30,08		
1978		30,38	
1968			31,32

Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita - non essendo possibile indicare in Allegato tutte le combinazioni di età e percentuali di reversibilità - la Compagnia fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente alla combinazione scelta.

In generale, si rimanda all'Art.2 per la modalità di determinazione dei coefficienti di conversione.

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 1: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile

età	rateazione annuale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74	26,07	25,43
56	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74	26,07
57	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74
58	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45
59	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19
60	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97
61	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80
62	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67
63	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58
64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56
65	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59
66	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68
67	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85
68	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08
69	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40
70	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80
71	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30
72	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91
73	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64
74	68,36	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51
75	72,32	68,36	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52

età	rateazione semestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56	25,90	25,27
56	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56	25,90
57	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56
58	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26
59	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99
60	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76
61	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57
62	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43
63	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33
64	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29
65	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30
66	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38
67	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52
68	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74
69	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03
70	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40
71	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87
72	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45
73	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14
74	67,19	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97
75	71,02	67,19	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

età	rateazione trimestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47	25,81	25,19
56	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47	25,81
57	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47
58	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17
59	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89
60	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66
61	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46
62	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31
63	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21
64	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16
65	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16
66	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23
67	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36
68	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57
69	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85
70	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21
71	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66
72	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22
73	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90
74	66,63	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70
75	70,38	66,63	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64

età	rateazione mensile								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42	25,76	25,13
56	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42	25,76
57	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42
58	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10
59	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83
60	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59
61	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39
62	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23
63	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13
64	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07
65	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07
66	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13
67	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26
68	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45
69	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73
70	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08
71	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52
72	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07
73	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74
74	66,25	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52
75	69,97	66,25	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 2: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 5 anni

età	rateazione annuale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73	26,06	25,42
56	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73	26,06
57	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73
58	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43
59	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17
60	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95
61	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77
62	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63
63	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55
64	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52
65	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54
66	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63
67	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78
68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00
69	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31
70	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69
71	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18
72	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76
73	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47
74	67,16	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30
75	70,79	67,16	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27

età	rateazione semestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55	25,89	25,25
56	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55	25,89
57	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55
58	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24
59	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97
60	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74
61	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55
62	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40
63	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30
64	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25
65	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26
66	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33
67	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46
68	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67
69	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95
70	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31
71	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76
72	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32
73	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99
74	66,14	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78
75	69,67	66,14	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

età	rateazione trimestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46	25,80	25,18
56	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46	25,80
57	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46
58	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15
59	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88
60	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64
61	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44
62	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29
63	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18
64	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12
65	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12
66	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18
67	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31
68	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50
69	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77
70	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12
71	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56
72	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10
73	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75
74	65,64	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53
75	69,13	65,64	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43

età	rateazione mensile								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40	25,75	25,12
56	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40	25,75
57	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40
58	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09
59	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81
60	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57
61	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37
62	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21
63	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10
64	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04
65	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03
66	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09
67	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21
68	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39
69	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65
70	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99
71	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42
72	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96
73	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60
74	65,32	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36
75	68,77	65,32	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Tabella 3: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 10 anni

età	rateazione annuale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67	26,01	25,38
56	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67	26,01
57	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67
58	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37
59	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10
60	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87
61	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68
62	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53
63	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43
64	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38
65	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38
66	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44
67	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56
68	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75
69	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01
70	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35
71	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76
72	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27
73	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87
74	63,19	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58
75	65,84	63,19	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39

età	rateazione semestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50	25,84	25,22
56	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50	25,84
57	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50
58	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19
59	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91
60	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67
61	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47
62	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31
63	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19
64	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13
65	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11
66	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16
67	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26
68	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43
69	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67
70	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98
71	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37
72	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86
73	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43
74	62,45	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11
75	65,07	62,45	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89

ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

età	rateazione trimestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41	25,76	25,14
56	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41	25,76
57	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41
58	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10
59	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81
60	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57
61	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36
62	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19
63	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07
64	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00
65	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98
66	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02
67	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11
68	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27
69	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50
70	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80
71	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18
72	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65
73	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21
74	62,08	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88
75	64,69	62,08	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64

età	rateazione mensile								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35	25,71	25,09
56	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35	25,71
57	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35
58	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04
59	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75
60	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50
61	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29
62	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12
63	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99
64	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92
65	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89
66	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92
67	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01
68	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17
69	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39
70	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68
71	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06
72	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52
73	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07
74	61,84	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72
75	64,44	61,84	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48

pagina bianca

Libero Domani
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 20/03/2020)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'Aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a **Libero Domani**, è importante confrontare i suoi costi con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo

costi nella fase di accumulo	
tipologia di costo	importo e caratteristiche
spesa di adesione	non prevista
spese da sostenere durante la fase di accumulo	
direttamente a carico dell'Aderente	in valore percentuale del versamento: 3% da applicare a ciascun contributo versato e prelevata in occasione di ogni versamento. Non viene applicato alcun costo alla posizione trasferita da altra forma pensionistica complementare
indirettamente a carico dell'Aderente⁽¹⁾	in valore percentuale del patrimonio e definita rendimento trattenuto: pari alla differenza (se positiva) tra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e il rendimento attribuito, quest'ultimo pari al minor valore tra l'80% del tasso medio di rendimento e il tasso medio di rendimento diminuito di 1,35 punti percentuali. Il rendimento trattenuto viene prelevato annualmente in occasione della rivalutazione (al 31/12 di ciascun anno)
spese da sostenere per l'esercizio delle prerogative individuali	
RITA	non prevista
Riscatto	non prevista
Anticipazioni	non prevista
trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	in cifra fissa: pari a Euro 50; tale spesa viene prelevata dalla posizione individuale al momento dell'operazione. In caso di trasferimento per perdita dei requisiti non viene applicata alcuna spesa
spese da sostenere e premi per la prestazione assicurativa accessoria	
● cifra fissa: Euro 30 applicati al premio dell'Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata)	
● caricamento %: 15% applicato al premio dell'Assicurazione Temporanea (annuo costante o rata) al netto della cifra fissa	
● interesse di frazionamento: semestrale 1,5%, trimestrale 2% e mensile 2,5%.	
Il premio annuo costante scelto dall'Aderente determina il capitale caso morte sulla base della durata prescelta e dell'età assicurativa dell'Aderente stesso al momento della sottoscrizione.	

⁽¹⁾ oltre al rendimento trattenuto indicato, sul patrimonio della Gestione Separata gravano unicamente le seguenti altre spese: imposte e tasse, spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile

SCHEDA DEI COSTI

Indicatore sintetico dei costi - ISC

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità di **Libero Domani** è riportato l'Indicatore sintetico dei costi, di seguito ISC, che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato ipotizzando:

- un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500
- un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutte le forme pensionistiche complementari, utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. Per **Libero Domani** l'ISC è il seguente:

Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA	anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
	4,06%	2,50%	1,93%	1,50%

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


È importante prestare attenzione all'ISC: ad esempio, un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione ad un piano pensionistico di circa il 18% (in questo caso riducendolo da Euro 100.000 a Euro 82.000).

Per consentire all'Aderente di comprendere l'onerosità di **Libero Domani**, nel grafico seguente l'ISC del prodotto è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria, offerti dalle altre forme pensionistiche complementari.

I valori di ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

Nel grafico abbiamo:

- l'ISC di **Libero Domani**, che ne sintetizza l'onerosità, è evidenziato con un cerchio
- i valori medi degli ISC dei Fondi Pensione Negoziali (FPN), Fondi Pensione Aperti (FPA) e dei Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono evidenziati con diversi quadratini
- la barra grigia illustra i valori minimo e massimo degli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati, appartenenti alla medesima categoria dei Comparti Garantiti
- si ipotizza che i valori dell'ISC siano riferiti ad un periodo di permanenza di 10 anni nella forma pensionistica complementare



Sul sito *web* della COVIP (www.covip.it) sono pubblicati gli ISC dei FPN, dei FPA e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi.

data _____

firma dell'Aderente _____

Sara Vita Spa
via Po, 20 - 00198 Roma
www.sara.it